



MANUALE PER I SINDACI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021

**(SCHEMI DI ATTI, DELIBERE,
INDIRIZZI PER I PRIMI ADEMPIMENTI)**



**Istruzione tecniche,
Linee guida, Note e Modulistica**

29 settembre 2021

A cura di:

Stefania Dota – Vice Segretario Generale, **Maria Rosaria Di Cecca** – Responsabile Ufficio Affari istituzionali

con la collaborazione di **Riccardo Narducci** – Studio Narducci

PREMESSA	PAG. 4
1. PRIMI ADEMPIMENTI DEL SINDACO	PAG. 5
2. PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	PAG. 10
3. LA DIRIGENZA: CENNI	PAG. 20
4. GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART. 90 TUEL)	PAG. 27
5. GLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	PAG. 30
6. IL SEGRETARIO COMUNALE	PAG. 34
7. IL DIRETTORE GENERALE	PAG. 36
8. STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI: CENNI	PAG. 38
9. DATI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021	PAG. 48
MODULISTICA	
A. Convalida elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali	PAG. 50
B. DECRETO DI NOMINA DEGLI ASSESSORI COMUNALI	PAG. 53
C. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ	PAG. 55
D. DICHIARAZIONE PUBBLICITÀ SITUAZIONE PATRIMONIALE	PAG. 56
E. PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE (NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 100.000 ABITANTI)	PAG. 59
F. CONFERIMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE (NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 100.000 ABITANTI)	PAG. 61
G. PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DI INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE/SERVIZIO	PAG. 62
H. DECRETO DI NOMINA DI TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA/SERVIZIO	PAG. 64
I. NOMINA E DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI	PAG. 66
L. SEGRETARIO COMUNALE	PAG. 71
M. SEDUTE DEGLI ORGANI	PAG. 75
APPENDICE NORMATIVA	
DM N. 119/2000 – DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE	PAG. 82
DECRETO 23 LUGLIO 2020 – INCREMENTO INDENNITÀ DI FUNZIONE	PAG. 86
DECRETO 4 AGOSTO 2011 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	PAG. 88
LINEE GUIDA INDENNITÀ PRESIDENTI DI PROVINCIA	PAG. 89

PREMESSA

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre p.v. saranno eletti i Sindaci e rinnovati i Consigli comunali di 1.348 Comuni¹; saranno dunque eletti 16.523 consiglieri e nominati circa 4.538 assessori.

Ed è proprio a loro – a Voi – che è rivolto il 29° Quaderno operativo dell'ANCI: un Manuale di facile e pronta consultazione che offre un quadro chiaro e sintetico dei principali adempimenti che attendono i Sindaci e gli amministratori locali neo eletti.

In tal senso, dunque, il Manuale offre una sintetica ma puntuale disamina delle prime attività che devono porre in essere i Sindaci subito dopo il loro insediamento nonché i primi adempimenti a cui è tenuto il Consiglio comunale. Il Volume, poi, fornisce un quadro d'insieme delle regole che presidiano la *governance* complessiva dell'ente. Infine, come ogni Quaderno Operativo dell'ANCI, il Manuale è arricchito da modelli, schemi di provvedimenti e deliberazioni, che forniscono strumenti operativi pronti all'uso.

¹ Ultimo dato disponibile dal Ministero dell'interno e aggiornato al momento in cui si scrive.

1. PRIMI ADEMPIMENTI DEL SINDACO

- 1.1 **Entro 3 giorni** dalla proclamazione degli eletti², **il Sindaco pubblica i risultati delle elezioni** all'Albo pretorio del Comune e li notifica agli eletti.
- 1.2 **Entro 10 giorni** dalla proclamazione, **il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio Comunale.**
- 1.3 **Il Sindaco nomina i componenti della Giunta**, tra cui un vicesindaco³, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi (art. 46, Tuel).
- Nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti**, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico (art. 1, c. 137, legge n. 56/2014).

1.3.1 Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori determinato in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore.

Tale composizione è stata determinata dall'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 senza, tuttavia, che in seguito venisse aggiornato e coordinato l'art. 47 del TUEL che, si ricorda, stabiliva la composizione della giunta in un numero di assessori non superiore ad un terzo dei consiglieri.

Per i comuni fino a 10.000 abitanti, invece, valgono le disposizioni di cui all'art. 1, c. 135, della L. 56/2014 che ha rideterminato la composizione delle giunte (e dei consigli) nei comuni fino a 3.000 abitanti e nei comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti.

² L'art. 38, Tuel dispone che i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surroga, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. La proclamazione avviene a seguito dello scrutinio delle schede elettorali. Con la proclamazione degli eletti, cessano dalla carica i consiglieri uscenti, il Sindaco uscente e la Giunta nominata dallo stesso.

³ Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco di cui all'art. 53, Tuel o di sospensione dello stesso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 59, Tuel.

Il numero massimo degli assessori componenti la Giunta non può essere, in ogni caso, superiore a 12 unità ed è così ripartito secondo le seguenti fasce demografiche:

Comuni n. abitanti	Giunta
Oltre 1.000.000	Sindaco + massimo 12 assessori
Oltre 500.000	Sindaco + massimo 11 assessori
Oltre 250.000	Sindaco + massimo 10 assessori
Oltre 100.000 o cap. prov.	Sindaco + massimo 9 assessori
Oltre 30.000	Sindaco + massimo 7 assessori
Oltre 10.000	Sindaco + massimo 5 assessori
Oltre 3.000	Sindaco + massimo 4 assessori
Fino a 3.000	Sindaco + massimo 2 assessori

➤ **Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti**

Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il Sindaco può nominare assessori i Consiglieri Comunali dallo stesso prescelti e, se lo statuto lo prevede, anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere Comunale.

In tali enti non esiste incompatibilità tra la carica di Consigliere Comunale e di assessore nella rispettiva Giunta, pertanto il componente del consiglio eletto assessore conserva la carica di Consigliere Comunale (artt. 47 e 64, Tuel).

Qualora, tuttavia, il consigliere nominato assessore intenda egualmente rinunciare alla carica di membro dell'organo rappresentativo, deve dimettersi formalmente secondo le norme di cui all'art. 38, c. 8, Tuel. In tali casi si applica l'ordinario procedimento di surroga, disciplinato dal medesimo articolo 38 e dal successivo art. 45, c. 1, Tuel.

➤ **Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti**

Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

In tali amministrazioni, il consigliere che assume la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti, come stabilito dall'art. 64, c. 2, Tuel.

1.3.2 Cause ostative alla nomina ed incompatibilità

L'art. 47, commi 3 e 4, del Tuel, stabilisce che gli assessori nominati dal Sindaco al di fuori dei componenti del consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, conferibilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del Sindaco non possono far parte della rispettiva Giunta né possono essere nominati rappresentanti del Comune (art. 64, c.4, Tuel).

La carica di assessore di un Comune con oltre 15.000 abitanti è incompatibile con quella di consigliere dello stesso Comune; l'assunzione della carica di assessore comporta la cessazione da quella di consigliere.

Le cariche di Consigliere Comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di Consigliere Comunale di altro Comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro Comune.

La carica di Consigliere Comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro Comune.

La carica di assessore di un Comune compreso nel territorio della regione è incompatibile con quella di consigliere regionale (art. 65, Tuel).

Si segnala che, oltre alle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal Tuel, occorre verificare prima della nomina degli assessori, anche le cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal de. Lgs. n. 39/2013 (v. schema di dichiarazione "C" alla pag. 55).

1.3.3. Divieti ed esclusioni conseguenti alla nomina

Agli assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo od alla vigilanza del Comune.

I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune dagli stessi amministrato (art. 78, Tuel).

- 1.4 **Entro 45 giorni** dalla proclamazione, **il Sindaco provvede**, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, **alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende, enti, istituzioni** (art. 50, c. 8, Tuel).
Tali nomine e designazioni devono considerarsi di carattere fiduciario e devono essere precedute dalla verifica dell'esistenza di cause ostative all'assunzione degli incarichi.
- 1.5 **Entro 120 giorni** dall'avvenuto insediamento – **ma non prima di 60 giorni - il Sindaco può nominare un nuovo segretario comunale.** Scaduto tale termine, il segretario in carica nominato dal precedente Sindaco risulta confermato.
- 1.6 **Il Sindaco provvede alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, alla attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna,** secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Tuel, dallo statuto e dal regolamento (art. 50, c. 10, Tuel).
Si ricorda, inoltre, che il Sindaco ha la responsabilità amministrativa di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti (art. 50, c. 2, Tuel). In tal modo, egli esercita il ruolo di “capo dell'amministrazione comunale” che gli è stato attribuito dalla comunità che lo ha eletto.
- 1.7 **Entro 90 giorni dalla proclamazione, il Sindaco sottoscrive la relazione di inizio mandato**, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'ente. Sulla base delle risultanze di tale relazione, il Sindaco, nel caso in cui ve ne siano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario. (art. 4bis, d. lgs. n. 149/2011).
- 1.8 **Il Sindaco procede**, alla presenza dell'amministrazione uscente, del segretario comunale, del responsabile del servizio finanziario e dei membri dell'organo di revisione dell'ente, **alle operazioni di verifica straordinaria di cassa**, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'Ente (art. 224, Tuel).
La verifica straordinaria di cassa consiste nella verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili e si articola in tre momenti fondamentali: verifica e raccordo interno del conto di diritto dell'ente; verifica e raccordo con il conto

di fatto del tesoriere; verifica e raccordo del conto del tesoriere con il conto della Banca d'Italia per le transazioni/partite giornaliere non compensate degli ultimi 3 giorni lavorativi.

2. PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

2.1. La convocazione

Entro il termine perentorio di **10 giorni dalla proclamazione** degli eletti, **deve essere convocata la prima seduta del Consiglio comunale**, che **deve tenersi entro** il termine di **10 giorni dalla convocazione** (art. 40, Tuel).

Giurisprudenza

È stato ritenuto (Consiglio di Stato, V, sent. n. 640/2006 e n. 6476/2005) che il termine di dieci giorni per la prima seduta del consiglio comunale dopo la sua elezione non sia perentorio ma solo acceleratorio, per effettuare prontamente i primi adempimenti del consiglio comunale, affinché lo stesso possa entrare quanto prima nel pieno delle sue funzioni.

Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, (Cons. St., comm. Spec., 28 giugno 2021, n. 1108) relativamente allo scioglimento dei consigli comunali ai sensi dell'art. 141 TUEL, l'impossibilità per il Consiglio comunale, in prima convocazione, di raggiungere il quorum previsto dal proprio regolamento per la validità della riunione sussistendo – almeno in astratto - il quorum strutturale per la validità della riunione in seconda convocazione, non configura un'ipotesi dissolutiva del consiglio medesimo. L'eventuale irrilevanza del quorum strutturale del Consiglio comunale in prima convocazione individuato dal regolamento, purché il consiglio sia in grado di deliberare in seconda convocazione, è riferita alla generalità delle deliberazioni spettanti al consiglio stesso.

2.2. Chi convoca e presiede la prima seduta

- **Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti**

La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco fino all'elezione del presidente del consiglio (art. 40, Tuel), figura che in questi Comuni è facoltativa ma può essere prevista comunque dallo Statuto comunale (art. 39, Tuel).

- **Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

La prima seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente del consiglio.

Tale figura è resa obbligatoria dalla legge, che riserva allo statuto solo la facoltà di prevedere il vicepresidente con funzioni vicarie. In mancanza di tale previsione, le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano (artt. 39, c. 1, e 40, c. 2, Tuel).

È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale (cifra di lista aumentata dei voti di preferenza) con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui all'art.40, c.2, Tuel, occupa il posto immediatamente successivo.

La seduta prosegue quindi sotto la presidenza del presidente del consiglio (art. 40, Tuel).

2.3. Ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale

La prima seduta del Consiglio Comunale deve esaminare i seguenti argomenti:

1. Adozione della delibera di convalida degli eletti (art. 41, Tuel)

Il consiglio esamina la condizione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e procede alla loro convalida.

Il consiglio comunale, dunque, verifica la sussistenza delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei propri componenti secondo le norme del Capo II, Titolo III del Tuel. Assumono rilievo i seguenti aspetti:

- a) candidabilità: art. 56, Tuel, artt. 10 e 11, D. Lgs. n. 235/2012;
- b) eleggibilità: artt. 55, 60 e 61 Tuel;
- c) compatibilità: artt. 57, 61 c. 2, 62, 63, 64, 65, 66 Tuel;
- d) conferibilità: art. 20, D. Lgs. n. 39/2013.

L'art. 67, Tuel stabilisce le condizioni esimenti le cause di ineleggibilità o incompatibilità. In presenza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità, si applica il procedimento dettato dall'art. 69, Tuel, con gli effetti previsti dall'art. 68, Tuel.

La convalida, con la quale il consiglio verifica e dichiara la validità dell'elezione, riguarda anche il sindaco, in quanto membro del consiglio a tutti gli effetti, compresa la determinazione del quorum (v. il successivo paragrafo 2.4). Nell'eventualità che il Sindaco non risulti convalidabile, viene a determinarsi la necessità del rinnovo della consultazione elettorale, stante il rapporto inscindibile che la legge instaura tra il Sindaco ed il consiglio.

Giurisprudenza

I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione e da tale momento sono nella pienezza dei loro poteri. L'accertamento di una causa di ineleggibilità o incompatibilità si pone come condizione risolutiva e non sospensiva. La dichiarazione di ineleggibilità può avere effetto retroattivo, ma non per questo sono invalidi gli atti compiuti nel frattempo; si deve infatti applicare il principio del "funzionario di fatto" per il quale, in linea di massima, gli atti compiuti restano validi, a meno che non siano stati impugnati nelle forme e nei termini dovuti facendo valere proprio il vizio del difetto di titolo di chi ha agito come funzionario (Cons. Stato, sez. III, 19 dicembre 2012, n. 6534).

Nel caso in cui un candidato risulti eletto contemporaneamente Consigliere in due Comuni, lo stesso deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Qualora non esprima alcuna opzione rimane eletto nel Consiglio del Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti, mentre nell'altro consiglio si procede alla surroga (art. 57, Tuel).

Lo stesso obbligo di opzione vale per il Consigliere Comunale che si sia candidato anche a Consigliere Circostrizionale nei Comuni dove le stesse siano istituite.

Si riporta di seguito la tabella recante l'attribuzione dei consiglieri in base alla fascia demografica dei Comuni.

Comuni per fasce demografiche	Numero di Consiglieri Comunali
Fino a 3.000 abitanti	10
Da 3.001 a 10.000 abitanti	12
Da 10.001 a 30.000 abitanti	16
Da 30.001 a 100.000 abitanti - non capoluogo provincia	24
Da 100.001 a 250.000 o capoluogo provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti	32
Da 250.001 a 500.000 abitanti	36
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti	40
Oltre 1.000.000 di abitanti	48

2. Surroga dei consiglieri (art. 45, Tuel)

Il consiglio esamina la condizione degli eletti che sono stati dichiarati ineleggibili o incandidabili o che hanno optato per altro ufficio e procede, qualora possibile, all'immediata surroga dei consiglieri dimissionari o la cui elezione non è stata

convalidata.

La deliberazione di surroga di un Consigliere Comunale dimissionario ha natura di atto obbligatorio e vincolante e non può essere rimesso a valutazioni politiche in quanto la finalità di tale atto è riportare il consiglio alla sua interezza⁴.

Alla prima seduta del consiglio possono legittimamente partecipare solo coloro che sono stati validamente proclamati eletti e non coloro che subentrano per surroga.

Giurisprudenza

Il termine di dieci giorni previsto articolo 38, comma 8 del T.U.E.L. per la surrogazione dei Consiglieri dimissionari non ha natura perentoria non essendo ricollegato alla sua inosservanza alcun effetto sanzionatorio. Quanto precede non significa che l'adozione dell'atto in questione perda la sua natura obbligatoria per divenire atto facoltativo considerato che la surroga in questione rappresenta comunque un adempimento prioritario tanto che dal mancato rispetto del termine o dalla mancanza di tale adempimento può discendere unicamente l'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti dell'inadempiente. (TAR Abruzzo – L'Aquila, 30 luglio 2005, n. 667)

L'obbligo imposto in sede di prima convocazione del consiglio comunale (e provinciale) dall'art. 41 D.Lgs. n. 267/2000 di "esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III" vale a dirimere ogni incertezza sulla circostanza che alla prima seduta possano validamente partecipare solo coloro che sono risultati validamente eletti all'esito dello scrutinio e non già - seppure in via di surroga - coloro che non abbiano conseguito le preferenze richieste per entrare a comporre l'organo consiliare. (Consiglio di Stato - V Sezione, 3 febbraio 2005, n. 279).

3. Prestazione del giuramento del Sindaco (art. 50, c. 11 Tuel)

Il Sindaco presta davanti al consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Tale adempimento non può essere modificato né nella forma né nella modalità di svolgimento e ne viene data risultanza nel verbale dell'adunanza consiliare.

Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato (sez. V, 31/7/2006, n. 4694) ha precisato che nell'impostazione della vigente normativa il sindaco entra nella pienezza delle sue funzioni al momento della investitura a seguito della proclamazione, diversamente dai consiglieri comunali. Pertanto, il giuramento non è più condizione per l'assunzione delle funzioni.

⁴ Si veda, a tal proposito, il parere 3 luglio 2018, Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

4. Comunicazione dei nominativi dei componenti la Giunta (art. 46, Tuel)

Il Sindaco comunica al consiglio la composizione della Giunta Comunale e, nei termini fissati dallo Statuto, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Si rileva che non è prevista espressamente l'adozione di una deliberazione in merito, ma solo la redazione del verbale con le comunicazioni e gli interventi.

Giurisprudenza

Pur non essendo previsto un atto apposito, non si esclude che le linee programmatiche possano essere “partecipate” con delibere quali tipici provvedimenti con cui gli organi collegiali manifestano la propria volontà. Si veda, al riguardo, in particolare, l’art. 42, c.3 Tuel, nonché la sentenza n. 1885 del 19/11/2011 con la quale il TAR della Campania, Salerno, non esclude la “delibera” quale forma di approvazione delle linee programmatiche del Sindaco (Ministero dell’Interno, Dipartimento Affari interni e territoriali, parere 1° agosto 2017).

5. Elezione della commissione elettorale comunale (art. 41, c. 2 Tuel)

Il consiglio nomina, tra i propri membri, i componenti della commissione elettorale comunale. La commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 48 consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri Comuni.

Il Sindaco non partecipa alla votazione del Consiglio per l'elezione della commissione, essendo membro di diritto.

La commissione provvede alla tenuta e revisione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La stessa, inoltre, provvede alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione.

Il procedimento di nomina della commissione è regolato dagli articoli 12 e seguenti del D.P.R. n. 223/1967.

In tema di commissioni, si ricorda che l’art. 38, c. 6, Tuel stabilisce che, quando lo preveda lo statuto, il consiglio si avvale di commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, demandando al regolamento la determinazione dei poteri delle commissioni e la disciplina dell’organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori delle stesse.

2.4. Quorum per la validità della seduta

L'art. 38, c. 2, Tuel stabilisce che il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. È allo stesso che occorre dunque riferirsi per tali aspetti nonché per il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba risultare la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.

Giurisprudenza

In ordine alla tematica riferita alla computabilità del sindaco ai fini della definizione del quorum strutturale delle adunanze consiliari, non si riscontrano univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. T.A.R. Puglia sent.1301/2004, T.A.R. Lazio, sez. II ter, sentenza n. 497/2011, T.A.R. Lombardia sentenza n.1604/2011, TAR Lombardia, ordinanza n. 130 del 29.01.2015).

Al riguardo, il Ministero dell'Interno, ha precisato che “nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia”. Tale espressione è contenuta, in particolare, nell'art. art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 ed è valida solo per la invalicabilità della soglia di un terzo.

Pertanto, mancando nel regolamento comunale l'esclusione esplicita del sindaco, si ritiene che lo stesso debba essere incluso nel computo ai fini della verifica del quorum strutturale (Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari interni e territoriali, parere 26 ottobre 2016).

2.5. Quorum per l'approvazione delle delibere

Ogni deliberazione del consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

È principio generale del procedimento di adozione delle delibere da parte di organi collegiali la regola secondo cui, quando la legge non richiede una maggioranza qualificata, una proposta si considera approvata se hanno votato a favore la metà più uno dei votanti, calcolando nel numero dei votanti anche coloro che abbiano espresso voti non validi o schede bianche.

La decisione è presa a maggioranza dei votanti perché altrimenti non sarebbero individuabili i requisiti minimi necessari per la formazione della volontà collegiale; le eventuali astensioni produrrebbero gli stessi effetti del voto contrario.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

2.6. Obblighi di pubblicità e trasparenza degli amministratori locali

Gli obblighi di pubblicità e trasparenza sono previsti dalle seguenti norme:

- *art. 13, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 33/2013 (norma di carattere generale)*

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento tra cui i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.

- *art. 14, c. 1, lett. a) - e), D. Lgs. n. 33/2013*

Gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni relativi ai titolari di incarichi politici:

- a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) curriculum;
- c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

- *art. 14, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 33/2013*

La disposizione prevede l'obbligo di presentare dichiarazione di cui all'art. 2 della legge n. 441/1982, concernente:

- a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;

c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

▪ *art. 14, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 33/2013*

La disposizione prevede l'obbligo di presentare dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4, legge n. 441/1982, concernenti:

a) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale (art. 2, c. 1, legge n. 441/1982), intervenute nell'anno precedente, e copia della dichiarazione dei redditi;

b) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al precedente p. 1), intervenute dopo l'ultima attestazione, entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche.

Gli adempimenti relativi al p. 4, sopra indicati, sono riferiti al soggetto interessato, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

▪ *art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013*

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi a tutti i punti precedenti entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

▪ *D. Lgs. n. 39/2013*

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità sono pubblicate nel sito del Comune che ha conferito l'incarico.

La dichiarazione di inconferibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Si veda al riguardo il precedente paragrafo 2.3.

2.7 Svolgimento delle sedute dei consigli da remoto

Al fine di fornire un quadro il più possibile esaustivo della *governance* dell'ente pur se in forma di "prontuario", si ritiene opportuno delineare, brevemente, la possibilità di svolgere le sedute dei consigli a distanza e non fisicamente in presenza nell'aula consiliare del Comune, modalità divenuta molto consueta e diffusa – in alcuni casi dovuta e necessaria – nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

L'articolo 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), ha stabilito che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (all'epoca il 31 gennaio 2020 ora 31 dicembre 2021), i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni dei segretari comunali di cui all'art. 97 del TUEL, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

La finalità del citato articolo 73 era – ed è – quella di garantire la funzionalità degli organi elettivi in condizioni di sicurezza, proprio in ragione della situazione di emergenza, ferma restando l'autonomia degli organi locali nell'individuare e disciplinare le modalità più opportune per consentire lo svolgimento delle sedute a distanza – qualora non già stabilite nel regolamento – nel rispetto dei criteri recati dalla norma stessa.

Si evidenzia che l'articolo 73 - il cui termine di vigenza è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dal DL n. 105/2021 convertito in legge n. 126/2021- lascia la "facoltà" (e non impone un obbligo) agli enti locali di determinare le modalità di svolgimento delle riunioni dei propri

organi sulla base dell'inciso "possono riunirsi secondo tali modalità", ed è finalizzata a garantire la funzionalità degli organi elettivi (nonché delle giunte comunali) - e per analogia anche gli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo.

Dunque, una volta optato per la facoltà concessa dalla normativa speciale sopra citata per lo svolgimento delle sedute in modalità di videoconferenza, è rimessa alla determinazione del sindaco/presidente del consiglio l'individuazione dei criteri di trasparenza e tracciabilità (a garanzia della pubblicità delle sedute come previsto dal comma 7 dell'art. 38 del TUEL) ed è demandata al segretario comunale, ai sensi dell'articolo 97 del TUEL, la certificazione della regolarità della seduta.

Per un approfondimento sul tema, si rimanda al Quaderno n. 25 dell'ANCI *"Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta"* disponibile sul sito dell'Associazione al seguente link: <https://www.anci.it/category/linee-guida-e-quaderni-operativi/quaderni-operativi-anci/>. Il Quaderno fornisce anche uno schema di Regolamento contenente utili indicazioni circa lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità mista (in presenza e "da remoto") e le votazioni a scrutinio segreto per le riunioni in videoconferenza. Si evidenzia che lo schema di Regolamento – riportato anche nella sezione Modulistica del presente Quaderno – ha l'obiettivo di poter essere applicabile anche oltre il periodo di emergenza pandemica, ossia tutte le volte in cui l'organo consiliare potrà essere chiamato a riunirsi in modalità da remoto.

3. LA DIRIGENZA: CENNI

3.1. Normativa di riferimento

La materia è disciplinata dalle seguenti norme:

- artt. 50, c. 10, 107, 109 e 110 Tuel;
- CCNL Area dirigenziale delle Funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020;
- art. 19, D. Lgs. n. 165/2001.

Le pubbliche amministrazioni definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive, ispirando la loro organizzazione ai criteri previsti dall'art. 2, c. 1, D. Lgs. n. 165/2001.

Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti (art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 165/2001).

3.2. Funzioni e responsabilità dei dirigenti

Le funzioni e responsabilità dei dirigenti sono indicate dall'art. 107, Tuel, fra le quali, per i fini qui in esame, hanno particolare rilievo le seguenti:

- spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti

amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108;

- sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
 - a. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c. la stipulazione dei contratti;
 - d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie (e le procedure corrispondenti previste dalle norme vigenti);
 - g. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i. gli atti ad essi attribuiti dallo statuto, dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
- le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative;
- le disposizioni del testo unico che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti

di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si interpretano nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3 (competenze del Sindaco e del presidente della provincia) e dall'art. 54 (competenze del Sindaco nei servizi di competenza statale);

- i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e della efficienza e dei risultati della gestione.

3.3. Il procedimento di attribuzione dell'incarico dirigenziale

Ai fini del conferimento dell'incarico occorre tenere conto:

a) del principio generale per il quale *“all'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti... si applicano le disposizioni del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni...”* (art. 88, Tuel);

b) dell'art. 48 del CCNL Area delle Funzioni locali (Area della dirigenza), sottoscritto il 17 dicembre 2020;

c) dell'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001, la cui applicabilità alle pubbliche amministrazioni è dettata dall'art. 27 dello stesso decreto n. 165. Si specifica che, per costante giurisprudenza, l'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001 trova applicazione anche per gli enti locali (*ex multis* Corte conti, sez. giurisdizionale Lombardia, sent. n. 67/2016. In tal senso si veda anche Cassazione, sez. Lav., sent. n. 5516/2015, p. 10).

Ciò comporta che, ai fini dei criteri per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata:

- ✓ delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente;
- ✓ dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione;
- ✓ delle specifiche competenze organizzative possedute.

Il comma 1-bis dell'art. 19 del decreto n. 165/2001 individua i criteri di trasparenza richiesti per il conferimento dell'incarico e consistenti nell'informazione del numero e della tipologia dei posti disponibili e dei criteri di scelta. L'amministrazione acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

3.4. Il provvedimento di attribuzione dell'incarico

L'art. 48 del CCNL del 17 dicembre 2020, specifica che:

- tutti i dirigenti dell'ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale;
- l'incarico dirigenziale è conferito con provvedimento dell'ente nel rispetto dei principi di trasparenza;
- il conferimento degli incarichi avviene nel rispetto del principio di rotazione;
- il provvedimento di conferimento individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice.

3.5. La durata dell'incarico dirigenziale

L'art. 19, D. Lgs. n. 165/2001 prevede che la durata dell'incarico dirigenziale non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.

L'art. 48 del CCNL del 2020 stabilisce che la durata degli incarichi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle leggi vigenti.

Si segnala in proposito il TAR Puglia (sez. III, Lecce, ordinanza n. 14/2019), per il quale la disciplina statale integra quella degli enti locali con la predeterminazione della durata minima dell'incarico che deve essere triennale.

3.6. Cessazione dell'incarico dirigenziale

L'art. 62 del CCNL 17 dicembre 2020 ha disapplicato l'art. 22 del CCNL del 1996 e smi, che prevedeva la revoca anticipata dell'incarico per ragioni organizzative e produttive. Il nuovo CCNL citato non contempla tale ipotesi, ma soltanto quella del "recesso per responsabilità dirigenziale" (art. 49), disciplinato dalla medesima norma e dall'art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001.

3.7. Incompatibilità e inconferibilità degli incarichi dirigenziali

Ai dirigenti si applica la disciplina generale delle incompatibilità dei dipendenti pubblici (dettata dagli artt. 60 e seguenti del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), richiamato dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina le altre ipotesi di incompatibilità e cumulo di impieghi dei dipendenti pubblici.

Sono inoltre applicabili le norme in materia di incompatibilità dettate dal D.Lgs. n. 39/2013, con particolare riferimento agli artt. 11, 12 e 13.

Le norme relative alla inconferibilità degli incarichi dirigenziali sono:

- art. 3, c. 1, D. Lgs. 39/2013;
- art. 4, D. Lgs. 39/2013;
- art. 7, c. 2, D. Lgs. 39/2013.

Ai sensi dell'art. 20, D. Lgs. n. 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità previste dallo stesso decreto 39.

Nel corso dell'incarico, l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

È inoltre previsto dall'art. 13, c. 3, DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento), che il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

3.8. Gli incarichi a contratto (art. 110 Tuel)

L'articolo 110 del Tuel, in un'ottica di accrescimento a livello di efficienza e di efficacia dei servizi, consente l'acquisizione di professionalità esterne all'ente attraverso contratti a tempo

determinato, a copertura di posti in dotazione organica (comma 1) o fuori dotazione organica (comma 2).

I contratti di cui al comma 1 relativi a posti di qualifica dirigenziale, sono consentiti nella misura non superiore al 30 per cento della dotazione organica della medesima qualifica e comunque per almeno una unità. La quota, entro il suddetto limite, è definita dal Regolamento di organizzazione.

I contratti di cui al comma 2 sono consentiti in misura non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.

In relazione all'aspetto economico-finanziario, si rileva che, a seguito dell'orientamento espresso dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, nella deliberazione n.14/2016, grazie all'azione dell'ANCI, è stata apportata una importante modifica in tema di computabilità degli incarichi dirigenziali nel tetto di spesa stabilito dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010. Il d.l. n. 113/2016 convertito dalla L. n. 160/2016, infatti, ha espressamente previsto che *“Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.

L'art. 110 specifica che i contratti di cui al comma 1 **sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.**

Relativamente ai requisiti dei soggetti cui è possibile conferire l'incarico, le amministrazioni devono tenere conto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale i soggetti devono essere dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale (v. il precedente paragrafo 3.3).

Tali requisiti, inoltre, devono essere considerati unitamente a quello non espressamente richiesto dalle norme, ma comunque ad esse sottostante, del diploma di laurea. A tal proposito, il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, ha integrato l'art. 19, c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001, specificando che la formazione universitaria richiesta per i dirigenti da assumere a tempo determinato non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea

conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

È opportuno ricordare, infine, che la carenza del diploma di laurea ha dato luogo a pronunce di responsabilità per danno erariale in conseguenza della nomina illegittima, quantificabile in misura pari all'indennità d'incarico dirigenziale percepita dal dipendente (C.d.C., Sez. Giurisd. Toscana, sent. n. 175/2011 e Sez. Giurisd. Basilicata, sent. n. 3/2008).

Giurisprudenza

Relativamente alla procedura per la selezione dei dirigenti ex articolo 110, la Corte Costituzionale ha più volte ricordato la natura straordinaria di questa modalità di reclutamento (v. Corte Cost. n. 9/2010) rispetto al principio ex art. 97, comma 3, Cost., del pubblico concorso affermando che l'area delle eccezioni al concorso deve essere delimitata in modo rigoroso (sent. n. 215/2009 e sent. n. 363/2006); più precisamente, che le deroghe sono da ritenere legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (sent. n. 81/2006), dovendo essere funzionali alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (sent. n. 293/2009).

La procedura in questione non ha le caratteristiche del concorso pubblico in quanto non consta in una "selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove di finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare ... attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi". La procedura selettiva in discussione è invece finalizzata ad "accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico dirigenziale". (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16 marzo – 4 aprile 2017, n. 1549).

4. GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART. 90 TUEL)

4.1. Natura e funzioni

L'articolo 90 del Tuel dispone che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

A detti uffici possono essere assegnati:

- a) dipendenti dell'ente;
- b) collaboratori assunti con contratto a tempo determinato i quali se dipendenti di altra pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa (tale opzione è consentita solo se l'ente non è dissestato o strutturalmente deficitario).

In riferimento alla configurazione giuridica del rapporto instaurato con i soggetti che fanno parte dell'ufficio di staff di cui alla lettera b), la norma specifica che *“al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali”*. Il terzo comma aggiunge: *“con provvedimento motivato della giunta ... il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale”*.

La giurisprudenza contabile ha più volte affrontato le problematiche connesse alla configurazione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 90, evidenziando in particolare tre aspetti:

- necessità del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato;
- preclusione dello svolgimento di compiti di gestione;
- conseguente non configurabilità dell'inquadramento ex art. 110 Tuel.

Sul primo punto i giudici contabili hanno chiarito che *“l'assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici c.d. di staff degli EELL debba avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali”*, escludendo che *“si possa far luogo all'assunzione mediante*

contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l'entità della retribuzione” (Corte dei conti, Sez. Giurisd. Puglia, n. 241/07). Tale orientamento è stato ribadito dalla Corte dei Conti Lombardia che, con Delibera 1118/2009/PAR, ha affermato: *“in relazione alle finalità previste dall'art. 90 TUEL gli enti locali concludono contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, caratterizzati da alcune peculiarità conseguenti alla natura del rapporto”*.

Per quanto riguarda la preclusione allo svolgimento di attività gestionali per il personale assunto con contratto ex art. 90 TUEL, tale principio è stato più volte richiamato dalla giurisprudenza contabile (*ex multis* Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti nella Sentenza n. 785/2012/A: *“l'incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell'ente. Se così il legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo dell'autorità politica”*).

In merito alla terza questione *“l'inquadramento con contratto dirigenziale, ex art. 110 TUEL, del predetto personale di staff contrasta con la configurazione degli uffici istituiti ai sensi dell'art. 90 TUEL. Questi ultimi, infatti, possono svolgere esclusivamente funzioni di supporto all'attività di 2 indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell'organo politico, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali, che devono invece dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell'Ente”* (Sez. Contr. Lombardia, Parere n. 43/2007; Sez. Contr. Piemonte, Parere n. 312/2013).

In tale contesto è intervenuto l'articolo 11, comma 4, del D.L. 90/2014 che ha introdotto un nuovo comma 3-bis all'art. 90 Tuel e segnatamente: *“Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”*.

Il carattere fiduciario della nomina non esclude che la stessa vada valutata in relazione alle funzioni da svolgere tenendo conto della declaratoria prevista dal CCNL di categoria (Corte dei conti, Sez. Contr. Lombardia, delib. n. 292/2015). Pertanto, l'inserimento di un soggetto all'interno della pubblica amministrazione, ancorché sulla base di un rapporto fiduciario, non può prescindere da una oggettiva valutazione del curriculum del candidato (Corte dei conti, Sez. Contr. Lombardia, delib. n. 389/2016, p. 5).

Per quanto riguarda i profili contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 90 Tuel, al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il CCNL del personale degli Enti locali. In relazione agli incarichi di particolare complessità, la nuova formulazione dell'articolo in commento espressamente prevede che nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico può essere rapportato a quello dirigenziale che è costituito dalla retribuzione tabellare e dalla retribuzione di posizione, nonché da una componente accessoria costituita dalla retribuzione di risultato.

Su questo punto la Relazione Tecnica di accompagnamento al D.L. 90/2014, chiarisce che *“il riferimento all'inquadramento dirigenziale, ove consentito nel regolamento degli uffici e dei servizi anche in deroga ai requisiti di accesso alla qualifica, ... è da intendere in termini di mera parametrizzazione retributiva, anche allo scopo di contenere la discrezionalità dell'ente”*.

In coerenza con tali indicazioni si ritiene utile evidenziare come la disposizione in commento stabilisce al comma 3 che il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un emolumento unico, comprensivo, tra gli altri, dei compensi per “la qualità della prestazione individuale”. Pertanto, ai fini della complessiva determinazione del trattamento economico del personale assunto per le attività di supporto all'organo politico, che può essere rapportato a quello di livello dirigenziale in relazione alle caratteristiche dell'incarico da ricoprire, il riconoscimento e la quantificazione dell'emolumento unico, ulteriore ed aggiuntivo rispetto al compenso base, sono adottati con provvedimento motivato della Giunta Comunale, in ossequio al principio di congruità rispetto alle prestazioni richieste.

4.2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 90 TUEL

In caso di ricorso a personale esterno, quindi con contratto di lavoro a tempo determinato, la relativa spesa va computata sia nel generale tetto di spesa per il personale fissato dal comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, sia per il tetto di spesa per i contratti di lavoro flessibile fissato dal comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 (Corte dei conti, Sez. Contr. Lombardia n. 389/2016 e Basilicata, n. 38/2018: quest'ultima affronta anche il tema del conferimento oneroso dell'incarico a soggetti in quiescenza).

5. GLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

5.1. Normativa di riferimento

La materia è disciplinata da:

- artt. 107 e 109, c. 2, Tuel;
- artt. 13 e ss. CCNL 21.5.2018;

L'articolo 13 del CCNL del Comparto delle Funzioni locali del 21/5/2018 istituisce l'Area delle posizioni organizzative, cioè posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a) lo svolgimento di **funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità**, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di **attività con contenuti di alta professionalità** comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Sono quindi venute meno le posizioni organizzative istituite per svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza (lett. c) dell'art. 8 del CCNL 31/3/1999).

La revisione delle tipologie di posizione organizzativa (con il sistema di graduazione degli incarichi e delle funzioni) è rivolta a valorizzare *“l'effettivo esercizio di responsabilità sia di carattere professionale che gestionale, anche con obiettivi di presidio di nuove aree di complessità tecnica e/o organizzativa non riservate alla funzione dirigenziale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili allo scopo”* (Atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL del comparto delle Funzioni locali – triennio 2016/2018).

I Comuni italiani sono quindi stati chiamati ad adeguare la propria disciplina regolamentare in merito alle modalità di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, al fine di recepire le novità introdotte dal nuovo CCNL.

Per supportare questa importante fase di passaggio, l'ANCI ha messo a disposizione dei Comuni il Quaderno operativo n. 18: “Regolamento sugli incarichi di posizione

organizzativa. Aggiornamento al CCNL 21/5/2018. Criteri generali di conferimento e Sistema di graduazione della retribuzione di posizione”.

Il documento è consultabile e scaricabile gratuitamente al seguente link:
<http://www.anci.it/wp-content/uploads/quaderno-operativo-Anci-sul-regolamento-posizioni-organizzative.pdf>

Secondo le nuove disposizioni di contratto nazionale, ciascun ente stabilisce la graduazione sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa.

Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Gli elementi riferiti alle capacità/professionalità del soggetto da incaricare (quali capacità organizzativa e relazionale, attitudine al *problem solving*, ecc.), sono invece valutati ai fini dell'individuazione dei criteri per il conferimento dell'incarico. Infatti, a termini dell'articolo 14, c. 2, CCNL: *“Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D”.*

5.2. Il procedimento di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa

Il procedimento in oggetto è regolato dall'art. 14 del CCNL del 2018, che va ad integrare l'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000. Pertanto gli incarichi sono attribuiti con provvedimento dei dirigenti ovvero, in loro assenza, del sindaco.

Ai fini del conferimento dell'incarico devono essere valutati gli aspetti relativi alla competenza professionale, ai requisiti culturali, alle attitudini, alla capacità professionale ed esperienza acquisiti, il tutto da porre in relazione alla natura e caratteristiche del programma amministrativo.

L'ente adotta i criteri generali per il conferimento degli incarichi, e stabilisce inoltre quelli per la graduazione della retribuzione di posizione sulla base dei principi contenuti nel CCNL (art. 14).

È utile precisare che è possibile conferire la titolarità di posizione organizzativa personale di categoria “C” in presenza delle seguenti condizioni dettate dal CCNL:

1. Comuni privi di posizioni di categoria D (art. 13);
2. Comuni con posti di categoria D non coperti (art. 17);
3. Comuni con presenza di personale inquadrato nella categoria D cui non è possibile attribuire l’incarico di p.o.

Nei casi di cui ai numeri 2 e 3, l’incarico è conferito con il solo fine di garantire la continuità dei servizi istituzionali e per una sola volta.

L’Aran ha affermato che il conferimento dell’incarico di p.o. non comporta una accettazione o rifiuto dello stesso, in quanto tale provvedimento costituisce l’esercizio di un potere del datore di lavoro di determinare unilateralmente l’oggetto del contratto di lavoro, in virtù del quale lo stesso può esigere dal lavoratore tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento (ai sensi dell’art. 52, del D. Lgs. n. 165/2001, dell’art. 3, del CCNL del 31.3.1999). Ad analoghe conclusioni perviene l’Agenzia anche nel caso di enti privi non solo di posizioni dirigenziali ma anche di posizioni di lavoro assegnate a dipendenti della categoria D, quindi con dipendenti apicali collocati in categorie C o B (RAL 299).

5.3. Durata dell’incarico

Il CCNL 2018, art. 14, dispone, diversamente dal precedente contratto, che gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo di tre anni.

5.4. Revoca dell’incarico

Il CCNL 2018, art. 14, prevede le ipotesi di revoca, prima della scadenza, solo in presenza di intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

5.5. Attribuzione di funzioni ai componenti della Giunta nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative se

necessario anche in deroga a quanto disposto dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 107, Tuel, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio (art. 53, c. 23, legge n. 388/2000, modif. dall'art. 29, c. 4, della legge n. 448/2001). Le deliberazioni adottate sono soggette agli obblighi di pubblicazione.

6. IL SEGRETARIO COMUNALE

6.1. Normativa di riferimento

La figura del Segretario comunale è prevista dall'art. 97 Tuel in cui sono indicate anche le relative funzioni.

Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 98 Tuel.

Salvo quanto disposto dall'art. 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.

La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato (art. 99, Tuel).

L'ordinamento attuale prevede che i Segretari comunali e provinciali siano iscritti in un apposito Albo Nazionale, per le fasce professionali IA e IB, e per le altre negli Albi regionali gestiti dalle prefetture competenti.

Il Sindaco attinge all'Albo per individuare e nominare il Segretario in possesso dei requisiti necessari per ricoprire la propria sede di segreteria.

La normativa statale è integrata da quella del CCNL del 2020, ove, all'articolo 101, si specifica che nei comuni fino a 100.000 abitanti, negli altri comuni e nelle città metropolitane, in cui non sia stato nominato un direttore generale, il segretario comunale svolge anche:

- sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinamento delle loro attività, compresa la sovrintendenza alla gestione complessiva dell'ente;
- responsabilità della proposta del PEG e nel suo ambito del PDO e del Piano della performance;
- responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e di personale;
- esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti inadempienti.

6.2. Sedi di segreteria comunale

La suddivisione delle sedi di segreteria in base alla popolazione residente è finalizzata ad individuare la fascia professionale minima cui deve appartenere il Segretario comunale titolare della sede stessa.

La tabella seguente è esplicativa delle corrispondenze:

Classe della sede	Popolazione residente	Fascia del segretario	Albo
IV	fino a 3.000 abitanti	C	Regionale
III	da 3.001 a 10.000	B	Regionale
II	da 10.001 a 65.000	B con abilitazione	Regionale
IB	da 65.001 a 250.000	A	Nazionale
IA	oltre 250.000, capoluoghi di provincia e province	A con abilitazione	Nazionale

7. IL DIRETTORE GENERALE

7.1. Normativa di riferimento

La materia è disciplinata da:

- art. 108, Tuel;
- legge n. 191/2009, art. 2, comma 186, lett. d), modificata dal D.L. n. 2/2010, art. 1, c. 1-quater, lett. d).

In base alla legge n. 191/2009, dettata ai fini del contenimento della spesa pubblica, è stato imposto ai Comuni di procedere alla “*soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti*”. La norma è stata così interpretata dalla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 593/2010: «*La norma soppressiva del direttore generale ripone la sua giustificazione nella superfluità di tale profilo professionale per i Comuni di dimensione inferiori ai centomila abitanti e nel risparmio di spesa che ne consegue sarebbe del tutto illogico ritenere che laddove sia stata soppressa la facoltà di nominare un direttore generale esterno, la disposizione finanziaria possa essere agevolmente elusa attribuendo in concreto le sue funzioni al segretario comunale già collaboratore dell’Amministrazione comunale, né costui potrà ottenere retribuzione aggiuntiva per tali funzioni*». L’orientamento in questione è stato ripreso dalla sentenza n. 217/2018 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Toscana.

Il comma 4 dell’art. 108 in esame prevede che “*in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario*”. La detta norma va quindi a completare quella del CCNL del 2020 che individua le funzioni del Segretario comunale, in assenza di Direttore generale.

Il CCNL del contratto Segretari del 16.5.2001, art. 44, espressamente confermato dall’art. 111 del CCNL del 2020, prevede che “*al segretario comunale e provinciale, a cui siano state conferite funzioni di direttore generale, ai sensi dell’art.108 del T.U. n. 267/2000, nell’ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall’ente nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa*”.

7.2. Funzioni del direttore generale

La norma (art. 108, Tuel) esprime, pertanto, il principio per cui il direttore generale assolve ad una funzione di raccordo tra gli organi di governo dell'ente locale e la dirigenza, ma i compiti attribuiti dalla legge al direttore generale escludono che la sua funzione possa essere considerata politica, spettandogli il compito di dare attuazione agli indirizzi impartiti (e di perseguire gli obiettivi stabiliti) dagli organi politici di governo dell'ente sulla base delle direttive generali fissate dal sindaco. Il che esclude, appunto, che il direttore generale possa essere considerato un "organo di governo", tanto più che - secondo la stessa norma - il direttore generale sovrintende alla "gestione" dell'ente e, cioè, all'esercizio delle funzioni attribuite alla dirigenza (Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la regione Puglia, sent. n. 483/2017).

7.3. Il procedimento di nomina

La norma (art. 108, Tuel) prevede che il sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

La figura suddetta è da considerare "dirigenziale" in virtù delle funzioni attribuite dalla legge, quindi alla stessa è applicabile la disciplina sui requisiti di accesso alla dirigenza pubblica dettata dal D. Lgs. n. 165/2001, oltre ad essere tale nomina riconducibile a quella individuata dall'art. 110, c. 2, Tuel. Di conseguenza il soggetto incaricato deve essere in possesso di diploma di laurea e la sua individuazione va effettuata sulla base di una procedura comparativa pubblica (in proposito Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna, sent. 3/2015). Rileva inoltre la Corte di conti, sez. giurisd.le Lazio, 12/11/2013, n.756, "la necessità di un'attenta valutazione delle disposizioni in materia, onde accertarsi se il provvedimento da adottare sarebbe in concreto risultato conforme alle vigenti previsioni normative ed espressione di una attenta, quanto prudente ponderazione degli interessi in gioco in termini di vantaggi e svantaggi patrimoniali".

8. STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI: CENNI

I permessi retribuiti

L'art. 79, Tuel, stabilisce quanto segue:

«1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione

a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo del suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.⁵

2. Abrogato.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi tra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani,

⁵ Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti le sedute del consiglio e delle commissioni si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti (art. 38, Tuel).

presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente».

Il successivo art. 80 regola gli oneri a carico degli enti locali per i permessi retribuiti fruiti dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che ricoprono le cariche di cui all'art. 79:

«1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.»

In base a richiesta documentata del datore di lavoro privato o ente pubblico economico, l'ente è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per le retribuzioni e le assicurazioni delle ore o giornate di effettiva assenza dal posto di lavoro dell'amministratore, dovuta all'esercizio della carica presso lo stesso ricoperta. Per i permessi di durata inferiore alla giornata, di cui al terzo comma dell'art. 79 del T.U., nel tempo impiegato per l'espletamento del mandato dovrà essere tenuto conto di quello necessario, se compreso nell'orario di servizio, per l'accesso alla sede dell'ente e l'eventuale rientro al luogo di lavoro.

I permessi non retribuiti

I lavoratori dipendenti eletti a cariche presso gli enti locali oltre ai permessi retribuiti di cui sopra, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato (art. 79, c. 5, Tuel).

L'aspettativa per l'esercizio del mandato elettivo

L'art. 81 Tuel stabilisce quanto segue:

«I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'art. 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

I consiglieri di cui all'art. 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'art. 86.»

L'amministratore interessato può quindi richiedere il collocamento in aspettativa per l'esercizio del mandato elettivo. Ciò determina:

- per il datore di lavoro, la cessazione della retribuzione e la cessazione del versamento a suo carico degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- per l'ente locale, l'assunzione degli oneri di cui sopra, per le cariche elettive di cui all'art. 86 , Tuel, escluse quelle non comprese nel primo periodo dell'art. 81;
- per l'amministratore interessato, la corresponsione dell'indennità di funzione nella misura intera. Per gli amministratori lavoratori dipendenti che non sono in aspettativa, l'indennità di funzione è dimezzata; il periodo di aspettativa per mandato elettivo è considerato come servizio effettivamente prestato ai fini per i quali lo stesso assume rilievo giuridico e contrattuale; il periodo di aspettativa costituisce legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

L'indennità di funzione

L'art. 82 Tuel stabilisce quanto segue:

«1. ... è determinata nei limiti fissati dalla legge... una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della Comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli

organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle Comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

(...)

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.»

L'indennità di fine mandato

L'art. 82 Tuel stabilisce quanto segue:

8. (...)

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

L'indennità di fine mandato per il Sindaco costituisce, dunque, una "integrazione" dell'indennità di funzione, prevista al termine del suo incarico amministrativo. L'istituto è disciplinato dall'art. 10 del D.M. 119/2000 che ne ha fissato la misura in un'indennità mensile, spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori dell'anno.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) all'art. 1, comma 719, specifica che tale indennità spetta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi. Per durate inferiori, pertanto, essa non è dovuta.

Il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011, poi, la inserisce tra le spese potenziali dell'ente: *"(...) si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato 'fondo spese per indennità di fine mandato'".*

Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato, sezione I, con il parere n. 2982 del 19 ottobre 2005, ha affermato che l'emolumento in esame va commisurato all'indennità effettivamente corrisposta, per ciascun anno di mandato e che ai Sindaci lavoratori dipendenti che hanno come tali percepito nel corso del mandato l'importo dell'indennità di funzione dimezzato, l'indennità di fine mandato è anch'essa corrisposta in misura dimezzata.

I gettoni di presenza

L'art. 82 Tuel stabilisce quanto segue:

«2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

(...)

11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità»

La corresponsione dei gettoni di presenza è subordinata alla effettiva partecipazione del Consigliere comunale e circoscrizionale⁶ a consigli e commissioni.

L'art. 83, Tuel stabilisce quanto segue:

«1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'art. 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.»

⁶ Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali, ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

Gli incarichi nelle città metropolitane e nelle province

L'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce quanto segue:

- «c. 24. *L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana (...) è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80, 84, 85 e 86 del testo unico*»;
- «c. 84. *Gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli artt. 80, 84, 85 e 86 del testo unico.*»⁷

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 57-quater, c. 4, lett. a), D.L. n. 157/2019, il presidente della provincia dal 1° gennaio 2020 percepisce una indennità determinata in misura pari a quella prevista per il sindaco del comune capoluogo; è a carico della provincia la differenza fra tale misura e l'indennità percepita quale sindaco del comune in cui è stato eletto lo stesso presidente. Al riguardo vedasi le *Linee interpretative* adottate in Conferenza Stato-Città e Autonomie locali con atto di indirizzo 23 giugno 2020, n. 593 riportate nella Appendice normativa.

Le misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza

Il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, nella tabella A allo stesso allegata, stabilisce gli importi, differenziati secondo le classi demografiche degli enti, delle indennità di funzione dei sindaci, insieme con quelli dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali.

La legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha poi disposto, all'art. 1, c. 54, una riduzione del 10% delle misure indicate dalla citata tabella A, generando, tuttavia, per la formulazione della norma, dubbi sulla sua vigenza temporale. Successivamente, una costante giurisprudenza ha affermato la vigenza permanente della riduzione (*ex multis*, Sezioni riunite della Corte dei conti, delibera n. 1/CONTR/12 (pronuncia segnalata di seguito) e Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/AUT/2014).

⁷ Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 57-quater, comma 4, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

Giurisprudenza

La Corte dei Conti, Sezioni riunite, nella delibera n.1/CONTR/12, in riferimento al citato taglio del 10%, ha affermato che “l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006”. Nella stessa delibera si rappresenta infine che “emerge un quadro in base al quale gli importi spettanti agli interessati restano cristallizzati a quelli spettanti alla data di entrata in vigore del DL 112 del 2008, in quanto imm modificabili in aumento a partire dalla predetta data”.

Il tema dell’aumento dell’indennità è, da tempo, all’attenzione dell’ANCI. L’Associazione, infatti, ha più volte evidenziato che la determinazione delle indennità spettanti agli amministratori locali è ferma al Decreto Ministeriale n. 119 del 2000, mai aggiornato nonostante la norma lo prevedesse, e che sarebbe stato necessario un suo adeguamento.

Grazie, dunque, all’azione portata avanti in tal senso dall’ANCI, nel 2019, con l’approvazione del cd decreto fiscale (articolo 57-quater dl 124/2019, convertito nella legge n. 157/ 2019), per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti è stato stabilito l’incremento dell’indennità di funzione fino all’85% della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti. Lo stesso art. 57-quater ha istituito, inoltre, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2020, per finanziare il concorso nella spesa per l’incremento dell’indennità. La ripartizione del fondo tra i comuni interessati è stata fissata con specifico decreto interministeriale adottato il 23 luglio 2020 (pubblicato in G.U. 4 agosto 2020, n. 194) e riportato in Appendice normativa.

Giurisprudenza

In merito al termine per la decorrenza dell’aumento, la Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, nella deliberazione n. 129 del 23 settembre 2020, ha affermato che “Solo quindi con l’emanazione del decreto interministeriale del 23 luglio 2020 pubblicato sulla G.U. del 4 agosto, è stato determinato l’importo del contributo dello Stato nel concorso della spesa per i comuni interessati all’incremento dell’indennità del Sindaco (contributo superiore al 50% sulla spesa necessaria per l’aumento dell’85%), e pertanto soltanto dal 4 agosto u.s., ogni ente ha potuto decidere, cognita causa, la percentuale di incremento dell’indennità spettante al sindaco dopo aver conosciuto la misura del contributo ministeriale per la spesa oggetto del quesito. La disposizione del decreto fissando la decorrenza al 1° gennaio 2020 dell’aumento dell’indennità consente al singolo Ente di conformare la propria determinazione prevedendo, in sede di prima applicazione, la decorrenza dal 1° gennaio 2020 dell’incremento dell’ indennità, previa la necessaria copertura finanziaria della spesa per la parte a carico del comune”. Pertanto “ (...) l’incremento dell’indennità oggetto del quesito, è attribuito, per effetto del sopravvenuto Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 luglio 2020, con decorrenza dall’1 gennaio 2020, nel rispetto comunque della necessaria copertura finanziaria della spesa”.

La Corte, inoltre, ha specificato che “La norma, infatti, non determina la misura esatta dell’incremento, ma ne fissa soltanto il limite massimo indicato “nell’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”, e pertanto occorre l’adozione di un provvedimento del comune per stabilire l’entità dell’aumento da riconoscere con la necessaria copertura finanziaria per la maggiore spesa.

L’ammontare dell’indennità degli assessori, infine, è proporzionale a quella dei sindaci. La proporzione varia a seconda della classe demografica dell’ente locale.

Si riportano di seguito le tabelle relative alla misura delle indennità di funzione per i sindaci, dei gettoni di presenza per i consiglieri e della percentuale di calcolo per la fissazione dell’indennità degli assessori.

Tabella A⁸

Indennità di funzione mensile dei sindaci	
Comuni n. abitanti	Importo
Comuni fino a 3.000 abitanti	1.659,38
Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti	1.952,21
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	2.509,98
Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti	2.788,87
Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti	3.114,23
Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti e capoluoghi di provincia fino a 50.000 abitanti	3.718,49
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000 abitanti	4.508,67
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti e capoluoghi di provincia da 100.001 a 250.000 abitanti	5.205,89
Comuni oltre 500.000 abitanti	7.018,65

Gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali				
Comuni	fino a	1.000 abitanti		17,04
Comuni	da	1.001 a	10.000 abitanti	18,08
Comuni	da	10.001 a	30.000 abitanti	22,21
Comuni	da	30.001 a	250.000 abitanti	36,15
Comuni	da	250.001 a	500.000 abitanti	59,39
Comuni	oltre	500.000 abitanti		103,29

⁸ La tabella tiene conto sia della riduzione del 10% operata dalla legge finanziaria 2006 che dell’incremento fino all’85%, per i comuni fino a 3.000 abitanti, stabilito dal cd dl fiscale.

Indennità degli assessori - percentuale per il calcolo sulla indennità dei sindaci				
Comuni	fino a	1.000 abitanti		10%
Comuni	da	1.001 a	3.000 abitanti	15%
Comuni	da	3.001 a	5.000 abitanti	15%
Comuni	da	5.001 a	10.000 abitanti	45%
Comuni	da	10.001 a	30.000 abitanti	45%
Comuni	da	30.001 a	50.000 abitanti	45%
Comuni	da	50.001 a	100.000 abitanti	60%
Comuni	da	100.001 a	250.000 abitanti	60%
Comuni	da	250.001 a	500.000 abitanti	65%
Comuni	oltre	500.000 abitanti		65%

I rimborsi delle spese di missione e viaggio

L'art. 84, Tuel, stabilisce quanto segue:

*«1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti di organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.»*⁹

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie.»

Infine, in tema di status degli amministratori locali, si rileva che l'ANCI ha più volte richiamato l'attenzione sulla problematica dell'applicabilità ai lavoratori autonomi di quanto previsto

⁹ Ministero dell'interno - Decreto ministeriale 04/08/2011 *Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali* in Appendice normativa.

dell'articolo 86, c. 2, Tuel in tema di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi. In particolare, l'Associazione ha evidenziato, in linea con quanto affermato dalla Corte dei Conti, sez. reg. Puglia, con parere n. 57 del 27 marzo 2013, che la *ratio* della norma è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratore analogamente a quanto previsto dal comma 1 del citato articolo 86 per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato collocati in aspettativa. Tale disposizione nasce dal presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative incide inevitabilmente nello svolgimento di una professione autonoma con ripercussioni prevedibili sul reddito e sulla relativa capacità contributiva per il periodo di espletamento del mandato. Per tali motivi l'ordinamento ha previsto il versamento di una quota forfetaria minima di oneri previdenziali da parte dell'amministrazione locale per i lavoratori autonomi/amministratori. Gli amministratori lavoratori autonomi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere completamente l'attività professionale senza evidenti ripercussioni.

9. DATI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021

NUMERO DI CONSIGLIERI DA ELEGGERE E ASSESSORI DA NOMINARE

Con la tornata elettorale del prossimo ottobre saranno eletti **16.523 consiglieri** e nominati circa **4.538 assessori**.

Di seguito due tabelle esplicative dei Comuni che andranno al voto.

La prima raccoglie i dati dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, suddivisi per fasce di popolazione, con il relativo numero di componenti degli organi politici.

La seconda contiene il riepilogo, per dato aggregato in considerazione della varietà della legislazione regionale in materia, dei Comuni delle Regioni a statuto speciale e del relativo numero di consiglieri e assessori.

Infine, è riportato il riepilogo complessivo dei Comuni e del numero degli amministratori.

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Comuni per fasce demografiche	Numero Comuni al voto	N. Consiglieri Comunali spettanti ad ogni Comune (escluso il Sindaco)	Totale Consiglieri che saranno eletti	N. Assessori Comunali spettanti ad ogni Comune	Totale Assessori che potranno essere nominati
più di 1 milione	2	48	80	12	24
da 500.001 a 1 milione	2	40	64	11	22
da 250.001 a 500.000	1	36	32	10	10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	12	32	384	9	108
da 30.001 a 100.000 (senza i capoluoghi)	34	24	792	7	231
da 10.001 a 30.000	162	16	2.592	5	810
da 3.001 a 10.000	348	12	4.176	4	1.392
fino a 3.000	596	10	5.960	2	1.192
TOT	1.157		14.080		3.789

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

	Numero Comuni al voto	Totale Consiglieri che saranno eletti	Totale Assessori che potranno essere nominati
Regione Valle d'Aosta	1	13	2
Regione Friuli-Venezia Giulia	38	580	179
Provincia Autonoma di Trento	5	64	13
Provincia Autonoma di Bolzano	3	60	13
Regione Siciliana	42	606	198
Regione Sardegna	102	1.120	344
TOT	191	2.443	749

RIEPILOGO

	Numero Comuni al voto	Totale Consiglieri che saranno eletti	Totale Assessori che potranno essere nominati
TOT	1.348	16.523	4.538

MODULISTICA

A. CONVALIDA ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 40, comma 2, Tuel, la prima seduta del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano, fino alla elezione del Presidente del Consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio per l'elezione del Vice Presidente del Consiglio, la comunicazione dei componenti della Giunta comunale e per gli ulteriori adempimenti e, ai sensi dell'art. 46, comma 3 Tuel, per la presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, proseguendo infine con la nomina della Commissione elettorale comunale;
- è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 Tuel, con l'esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73;
- dal verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale per le elezioni comunali datato risulta essere consigliere anziano il Sig. per aver ottenuto n. voti di preferenza nella lista n., che ha riportato n. voti validi, totalizzando, così, la cifra individuale di complessivi voti

Nei consigli comunali dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del presidente del Consiglio se prevista dallo statuto.

DATO ATTO che, dai verbali delle operazioni dell'Ufficio Centrale per le elezioni comunali del risultano essere proclamati eletti:

a) alla carica di sindaco:

b) alla carica di Consigliere Comunale:

.....

.....

..... (indicare appartenenza alle liste);

Per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, si fa riferimento all'adunanza dei presidenti di sezione.

RICHIAMATO l'art. 41, c. 1, Tuel, il quale dispone che nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto

alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del succitato Tuel e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del medesimo Tuel e nel caso siano presentate opposizioni da parte dei Consiglieri, l'esame delle condizioni degli eletti dovrà essere prioritario rispetto alla convalida degli altri consiglieri;

PRESO ATTO che, non risulta presentata a tutt'oggi nessuna denuncia di causa di ineleggibilità o incompatibilità nei confronti dei neo eletti;

INTERPELLATI i presenti perché si pronunzino sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità proprie e nei confronti dei proclamati eletti, precisando che, nel caso siano presentate opposizioni da parte dei Consiglieri, l'esame delle condizioni degli eletti dovrà essere prioritario rispetto alla convalida degli altri consiglieri;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 38, comma 4 Tuel, i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;

DATO ATTO che ai proclamati eletti è stata tempestivamente notificata a termine dell'art. 61 del T.U. 16.5.1960, n. 570, l'avvenuta elezione a Consigliere Comunale a seguito della consultazione del

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1 Tuel, da contenente anche l'attestazione che al presente provvedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, allegato all'originale della presente;

VISTO il Tuel, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale;

Con votazione espressa in forma palese dai Consiglieri presenti in aula e di seguito riportati:

.....
.....
.....

DELIBERA

di prendere atto di tutto quanto richiamato in narrativa e conseguentemente convalidare ad ogni effetto, a norma degli artt. 55 e seguenti del Tuel:

- l'elezione di a Sindaco del Comune di

- l'elezione dei seguenti candidati alla carica di Consigliere Comunale (dividere per lista):

.....
.....
.....

IL PRESIDENTE

propone quindi di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, Tuel, al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto.

B. DECRETO DI NOMINA DEGLI ASSESSORI COMUNALI

DECRETO DEL SINDACO N..... DEL

IL SINDACO

VISTI i risultati della consultazione elettorale tenutasi nel giorno (*eventuale*) e l'esito del ballottaggio nel giorno per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di

RICHIAMATO l'art. 46 Tuel, il quale statuisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;

VISTO l'art. 64 Tuel che dispone che nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e qualora un consigliere assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti;

Per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il sindaco può nominare assessori i consiglieri comunali dallo stesso prescelti e, se lo statuto lo prevede, anche cittadini non facenti parte del consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale.

RICHIAMATO l'art. 47, comma 1, Tuel, a norma del quale “la Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, stabilito dallo Statuto, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero di Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco e comunque non superiore a dodici unità”;

VERIFICATO che il numero dei componenti della Giunta per il Comune di è di n. Assessori dei quali almeno di sesso maschile o femminile;

VISTO l'art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che dispone che nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento con arrotondamento aritmetico;

VISTO l'art. 48 Tuel ove si prevede che “la Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali”;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo dello Statuto comunale (in materia di funzioni della Giunta);

VISTO l'art. 64, c. 4, Tuel, il quale stabilisce che “non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco;”

ATTESA l'opportunità, data la complessità dell'Ente, di conferire deleghe agli Assessori secondo le norme ed i principi statutari,

NOMINA

La Giunta comunale come segue:

A. con delega a

B. con delega a

All'Assessore viene inoltre conferito l'incarico di "Vicesindaco", con tutti i poteri e competenze stabilite per questo incarico dalla legge e dallo Statuto comunale

DISPONE

Ciascun Assessore sottoscriverà copia del presente decreto, per accettazione dell'incarico e della delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi.

Copia del presente decreto sarà inoltre inviata al sig. Segretario Generale e ai sigg. Dirigenti del Comune, per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Luogo e data

Firma

C. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Il sottoscritto, nato a il, residente a in via n., eletto a ricoprire la carica di nel Comune di,

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, D.P.R. n. 445/2000, per dichiarazioni mendaci e falsità in atti,

DICHIARA DI NON TROVARSI

in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 e nella piena consapevolezza delle sanzioni previste dal successivo art. 76, nel caso di dichiarazioni mendaci.

Il/La sottoscritto/a si dichiara edotto/a del fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento della previsione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 per le finalità in esso previste.

Luogo e data

Firma

*La presente dichiarazione deve essere rilasciata dai titolari di incarichi politici e di governo (capi da II a VI, D. Lgs. n. 39/2013)
La dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità, da rendere all'atto del conferimento dell'incarico, è condizione di efficacia dell'incarico medesimo.
La presente dichiarazione deve essere corredata di copia non autenticata di un documento di identità.*

D. DICHIARAZIONE PUBBLICITÀ SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il sottoscritto, nato a, il, Stato civile, residente a in via n., ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, in qualità di,

nell'ANNO DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)		
Natura del diritto (1)	Descrizione dell'immobile (2)	Comune e Provincia
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
.....		

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù.

(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO			
Autovetture (marca e tipo)	CV. fiscali	Anno di immatricolazione	Annotazioni
1			
2			
3			
4			
Aeromobili			
1			
2			
Imbarcazioni da diporto			

1			
2			

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ		
Società (denominazione e sede)	Numero azioni quote possedute	Annotazioni
1		
2		
3		
4		
5		

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ		
Società (denominazione e sede)	Natura dell'incarico	Annotazioni
1		
2		
3		
4		
5		

* Qualora lo spazio nelle tavole che precedono non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo.

DICHIARAZIONE	
relativa a spese ed obbligazioni sostenute in occasione della propaganda elettorale, ovvero attestazione di essersi avvalsi soltanto di materiali e mezzi posti a disposizione dal partito o dalla formazione politica di appartenenza	
.....	Euro

ANNOTAZIONI

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero.

ALLEGA

alla presente dichiarazione:

- ☐ copia della propria dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche
- ☐ copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche del coniuge consenziente
- ☐ copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche del/i figlio/i consenziente/i
- ☐ copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche di
(grado parentela) consenziente
- ☐ copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche di
(grado parentela) consenziente
- ☐ copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche di
(grado parentela) consenziente

Luogo e data

Firma

E. PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE (NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 100.000 ABITANTI)

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con deliberazioni n. del è stato approvato il nuovo assetto organizzativo, con conferma/istituzione della posizione funzionale della figura del Direttore generale;
- che in base all'art. 108, Tuel, il Sindaco può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, affinché provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintenda alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- che l'art. del vigente Statuto, approvato con delibera n. del e l'art. del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta n. del, prevedono e disciplinano la figura del Direttore generale;

VISTA la deliberazione n. del con la quale la Giunta ha deliberato che l'Amministrazione si avvalga di un Direttore generale ai sensi della citata normativa;

Dare atto delle motivazioni in base alle quali l'Amministrazione ritiene necessario individuare la figura del Direttore generale.

DATO ATTO del procedimento comparativo ... *come disciplinato dal Regolamento degli uffici e da illustrare nel presente provvedimento* ... in base al quale si è proceduto all'istruttoria per l'individuazione della figura di Direttore generale;

VISTO il verbale della commissione (o altro organismo) con il quale sono state individuate le candidature;

A seguito delle valutazioni conseguenti a quanto sopra

IL SINDACO

DATO ATTO che il candidato presenta riconosciute elevate qualità manageriali e competenze professionali, confermate nel curriculum professionale e dalle esperienze lavorative;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa

DI CONFERIRE, a seguito di esame comparativo delle candidature presentate, l'incarico di Direttore generale del Comune di al dott./dott.ssa, con decorrenza dalla stipula del contratto individuale di lavoro;

DI ATTRIBUIRE al Direttore generale le seguenti competenze, oltre a quelle espressamente individuate dall'art. 108, Tuel):

- a)
- b)

DI STABILIRE che:

- l'incarico avrà la durata di anni (non superiore al mandato del sindaco);
- ai sensi dell'art. del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, l'incarico di Direttore generale potrà essere revocato in qualsiasi momento con atto del Sindaco;
- ai sensi dell'art. del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al Direttore generale è riconosciuto un compenso pari a;
- in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

DI TRASMETTERE il presente decreto all'interessato e per dovuta conoscenza al Segretario generale ed a tutti i dirigenti.

In calce al presente provvedimento è riportato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Luogo e data

Firma

F. CONFERIMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE (NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 100.000 ABITANTI)

IL SINDACO

DATO ATTO che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni, il/la sottoscritto/a, è stato/a proclamato/a il, Sindaco del Comune di

CONSIDERATO l'art. 108, Tuel, che disciplina funzioni e compiti del Direttore generale, che può essere nominato dal Sindaco con le modalità indicate nello stesso articolo;

TENUTO CONTO che per il quarto comma del citato art.108, in ogni caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l'art. ... che stabilisce, fra l'altro, i requisiti, i criteri e le modalità per tale nomina;

VISTO il provvedimento con il quale è stata disposta l'assegnazione a questo Comune del sig. quale Segretario comunale (ovvero dare atto della conferma del Segretario in essere);

Dare atto delle motivazioni in base alle quali l'amministrazione ritiene necessario conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale

DATO ATTO che il Segretario comunale, è in possesso delle esperienze professionali e capacità necessarie a gestire le funzioni proprie del Direttore generale come risulta dal curriculum presentato;

ACQUISITI i pareri favorevoli del in ordine alla regolarità tecnica, nonché del in ordine alla regolarità contabile

DECRETA

1. DI CONFERIRE al sig. Segretario comunale, le funzioni di Direttore generale, ai sensi dell'art. 108, c. 4, Tuel, dello Statuto comunale (art. ...) e del Regolamento di organizzazione degli uffici.

2. DI ASSEGNARE al medesimo nella qualità di Direttore generale, le seguenti competenze, oltre a quelle espressamente individuate dalla legge (art. 108, Tuel):

.....

3. DI DARE ATTO che il trattamento economico dovuto al sig. dalla data di stipula del contratto, sarà determinato sulla base del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il presente provvedimento diverrà efficace previa notifica e accettazione da parte del destinatario.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Luogo e data

Firma

G. PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DI INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE/SERVIZIO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. n. del il Comune ha approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi definendo le linee fondamentali della propria organizzazione;
- con deliberazione di Giunta comunale n. n. del è stata approvata la macrostruttura organizzativa del Comune, in conformità alle previsioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e sono stati individuati i Dipartimenti e i Settori con le relative attribuzioni;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 50 Tuel e dell'art. del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento del Sindaco;
- a norma dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 smi, *“ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico”*;
- a norma del successivo comma 2 la durata di detti incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni e che gli stessi sono rinnovabili;

RITENUTO che con l'approvazione del nuovo Piano triennale del fabbisogno del personale – *(eventuale)* con il quale sono state rimodulate complessivamente le competenze delle Aree/Servizi – sono decaduti gli incarichi dirigenziali legati alla precedente organizzazione ed occorre quindi provvedere alla riassegnazione a ciascun Dirigente della responsabilità delle nuove strutture;

DATO ATTO che con delibera della Giunta n. del è stato incaricato l'Area/Servizio di individuare le professionalità richieste per la funzione dirigenziale relativa all'Area/Servizio, in conformità ai criteri fissati nel Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi e all'art. 19, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

VISTE le risultanze della valutazione;

RISCONTRATI i curricula professionali dei dirigenti, ai fini della verifica dei criteri di competenza professionale di cui all'art. 109, Tuel;

TENUTO conto degli obiettivi indicati nel programma amministrativo;

RILEVATO che, in base alle valutazioni di cui sopra, il Dott./Dott.ssa _____ ha le caratteristiche professionali meglio rispondenti alle esigenze di copertura della posizione dirigenziale in oggetto in quanto

.....
Inserire motivazioni a termini dell'art. 109, Tuel: "Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 50, c. 10, Tuel, con provvedimento motivato.....".

DATO ATTO che il Dirigente ha presentato - contestualmente alla sottoscrizione del presente atto - le autocertificazioni sull'insussistenza delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

CONFERISCE

Per tutte le motivazioni spiegate in premessa da intendersi integralmente richiamate e trascritte:

L'incarico dirigenziale, per la durata di anni

Al predetto Dirigente sono attribuite le funzioni attribuite alla Struttura cui è assegnato con deliberazione di Giunta comunale n..... oltre quelle previste nel Piano Esecutivo di Gestione.

L'indennità di posizione prevista per le strutture dirigenziali sarà definita sulla base del processo di pesatura da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di Valutazione.

Art. 1, c. 221, legge n. 208/2015: "Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale".

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Luogo e data

Firma

**H. DECRETO DI NOMINA DI TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA/SERVIZIO
..... (OVVERO DELLE STRUTTURE DELL'ENTE)**

IL SINDACO/IL DIRIGENTE

RILEVATO che:

- gli artt. 13 e seguenti del CCNL al personale del comparto Funzioni Locali, triennio 2016-2018, siglato il 21 maggio 2018, disciplinano gli incarichi di posizione organizzativa;
- l'art. 17 del citato CCNL, al comma 1, prevede che, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13 (da riportare per i soli enti privi di personale con qualifica dirigenziale);
- l'art. 15 dello Contratto disciplina il trattamento economico accessorio del personale di categoria D titolare di posizione organizzativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. del, relativa all'assetto organizzativo dell'Ente, da quale risulta l'articolazione nei seguenti Settori/Aree:

-
-
-

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta comunale n. del, esecutiva, relativa ai criteri di graduazione delle Posizioni Organizzative;

VISTI gli artt. 50, 107 e 109, Tuel;

VISTO lo Statuto di questo Comune;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. del

Riportare le motivazioni sulla base dei criteri predeterminati (art. 14, CCNL 2018) per cui si ritiene di conferire l'incarico di posizione organizzativa al soggetto individuato, tenendo conto, a termini di CCNL, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, attitudini e capacità professionale, esperienza acquisita in relazione alle funzioni ed alle attività da svolgere

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 49, Tuel, allegati al presente provvedimento a far parte integrante e sostanziale del medesimo

DECRETA

- 1) la titolarità della posizione organizzativa dell'Area/Settore, è attribuita al Sig. per il periodo di anni (massimo 3), e quindi fino al, con riconoscimento di un'indennità di posizione nella misura annua di euro
- 2) la titolarità della posizione organizzativa dell'Area/Settore, è attribuita al Sig. per il periodo di anni (massimo 3), e quindi fino al

....., con riconoscimento di un'indennità di posizione nella misura annua di euro
.....;

3) la titolarità della posizione organizzativa dell'Area/Settore, è
attribuita al Sig. per il periodo di anni (massimo 3), e quindi fino al
....., con riconoscimento di un'indennità di posizione nella misura annua di euro
.....

DI ACQUISIRE le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità
da rendersi dal/dai predetti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che, ai sensi
del comma 4 del citato articolo, costituiscono condizione per l'acquisizione di efficacia
dell'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Luogo e data

Firma

I. NOMINA E DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

MODELLO I.1. DELIBERA DI APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l'art. 42, comma 2, lett. m), Tuel che individua tra le competenze del Consiglio comunale la *“definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge”*;

- l'art. 50, comma 8, del medesimo Tuel, ai sensi del quale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;

- l'art. dello Statuto comunale con riguardo alle competenze del Consiglio nella materia in questione;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 11, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., per il quale nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 120/2011;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 9, c. 7, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., per il quale, se lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'art. 2449 c.c., la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca, fatta salva l'applicazione dell'art. 2400, c. 2, c.c.;

VISTO l'allegato parere tecnico ai sensi dell'art. 49, Tuel;

DELIBERA

I. DI APPROVARE gli *“Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni”*, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

II. DI DISPORRE che i presenti indirizzi trovino applicazione relativamente agli avvisi per nomine e designazioni, di competenza del Sindaco e del Consiglio comunale, pubblicati successivamente all'entrata in vigore degli indirizzi stessi.

ALLEGATO A

INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

Il presente allegato individua una serie di criteri generali che l'ente può sviluppare in ragione alle proprie valutazioni, tenuto conto delle fattispecie concrete, nel rispetto comunque dei principi di legge.

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali

1. Gli indirizzi e le procedure di cui al presente atto si applicano alle nomine e designazioni di competenza del Sindaco, nonché a quelle di competenza del Consiglio comunale, al fine di assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta.
2. Le presenti linee di indirizzo non trovano applicazione:
 - a. nei casi in cui la persona da nominare o da designare sia espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;
 - b. nei casi di partecipazione a Comitati, Gruppi di Lavoro, Commissioni operanti all'interno dell'Amministrazione comunale o ad analoghi organismi con esclusiva valenza interna;
 - c. nei casi direttamente connessi alle funzioni di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale;
 - d. per le designazioni in società quotate in borsa (eventuale) nonché, qualora ricorrano motivate ragioni d'urgenza, per le designazioni in società controllate e partecipate, in enti pubblici o privati controllati o partecipati. In ogni caso restano fermi i requisiti richiesti dai presenti indirizzi per l'assunzione della carica.

Art. 2

Requisiti soggettivi

1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio.
2. I rappresentanti del Comune:
 - a) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere Comunale, né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
 - b) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 235/2012 e smi, ostative all'assunzione dell'incarico;
 - c) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all'incarico ai sensi dell'art. 5, c. 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012;
 - d) non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
 - e) non devono trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico.
3. Ove sopraggiunga in corso di mandato una causa d'impedimento alla nomina o designazione prevista dalla legge o dal presente regolamento, essa si trasforma in causa d'incompatibilità;
4. Coloro che rappresentano il Comune possono ricoprire lo stesso incarico per due soli mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione, per un unico ulteriore mandato.

Art. 3

Requisiti professionali

1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all'incarico da ricoprire.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono dettagliati in apposito *curriculum*, debitamente sottoscritto dall'interessato.
- (eventuale) 3. Per i candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori è richiesta anche l'iscrizione nel Registro dei Revisori contabili.

Art. 4

Pari opportunità

1. Le nomine effettuate ai sensi dei presenti indirizzi devono rispettare le disposizioni di legge in tema di parità di accesso di genere e di pari opportunità

Art. 5

Pubblicità delle nomine

1. Il Sindaco comunica alla Presidenza del Consiglio per il successivo inoltro ai consiglieri, l'elenco delle nomine da effettuarsi.
2. Il relativo avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente per un periodo di giorni
3. L'avviso contiene il termine perentorio per proporre la candidatura.

Art. 6

Candidature

1. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti propongono direttamente la loro candidatura.
2. Le candidature per le nomine e le designazioni devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere corredate da:
 - a. curriculum vitae contenente: le generalità complete e residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri; i motivi che giustificano la candidatura;
 - b. dichiarazione di insussistenza di cause di impedimento alla nomina/designazione;
 - c. nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione che le stesse saranno sanate prima della nomina.
3. La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, corredata dalla fotocopia di documento di identità o firma elettronica.
4. Non saranno accolte le candidature che:
 - a. non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti;
 - b. non siano state regolarmente sottoscritte.
- (eventuale) 5. Tutte le candidature presentate decadono automaticamente alla scadenza del mandato del Sindaco.

Articolo 7

Esame delle candidature

1. Il Sindaco, entro i giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle candidature, trasmette le stesse, unitamente ai *curricula* dei candidati e all'indicazione se siano già stati designati per analoghi incarichi nel presente e nel precedente ciclo amministrativo, in forma digitale, ai Capigruppo consiliari (e/ovvero all'apposita commissione), ed all'Ufficio competente all'istruttoria.
2. Le richieste di nomina pervenute devono essere precedute, d'ufficio, dalla verifica dell'inesistenza di cause ostative all'assunzione della carica indicate nel precedente art. 2, c. 2.
3. Ogni Capogruppo (e/o consigliere), entro giorni successivi al ricevimento delle candidature, ha facoltà di formulare osservazioni sulla base di richiesta motivata in merito alle candidature stesse.
4. La Conferenza dei Capigruppo/Commissione, tenuto conto dell'istruttoria d'ufficio, e valutate le osservazioni formulate dai Consiglieri, rimette le candidature al Sindaco.

Articolo 8

Nomina o designazione da parte del Sindaco

1. Il Sindaco effettua le nomine o designazioni di competenza con provvedimento motivato, previa valutazione delle candidature, ove presentate a seguito dell'avviso, o comunque pervenute.
2. I provvedimenti di nomina o designazione sono pubblicati all'Albo online per 15 giorni consecutivi.

Articolo 9

Condizione di efficacia

1. I soggetti nominati, presentano una dichiarazione sulla insussistenza delle cause ostative richiamate al precedente art. 2, c. 2. Detta dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico o della carica.
2. La dichiarazione è ripetuta annualmente.

Art. 10

Revoca

1. Il Sindaco può revocare le nomine di propria competenza in caso di:
 - a. perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina;
 - b. incompatibilità sopravvenuta;
 - c. gravi comportamenti omissivi o gravi e/o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Consiglio comunale per i settori in cui operano gli enti, le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina;
 - d. gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi del Comune o dell'ente, azienda o istituzione presso cui è avvenuta la nomina;
 - e. venir meno del rapporto fiduciario.

MODELLO I.2. PROVVEDIMENTO DI NOMINA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 2449 del Codice civile;
- il D. Lgs. n. 175/2016, Testo unico delle società a partecipazione pubblica, ed in particolare l'art. 11;
- il D. Lgs. n. 39/2013, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il D. Lgs. n. 235/2012, in particolare l'art. 10, c. 2;
- il D. Lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la legge n. 120/2011;

PREMESSO CHE:

- a termini dell'art. 50, c. 8, Tuel, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco nomina, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento;
- con delibera del Consiglio comunale n..... del sono stati approvati a termini del medesimo art. 50 gli indirizzi per la nomina;

VISTE le designazioni pervenute valutate le osservazioni presentate dalla Conferenza dei capigruppo/Commissione consiliare competente;

VALUTATI i curricula dei richiedenti la nomina;

ACCERTATE le competenze dei soggetti che si andranno a nominare;

DECRETA

di nominare rappresentanti del Comune di nei seguenti organismi:

ENTI - AZIENDE - ISTITUZIONI - ASSOCIAZIONI	RAPPRESENTANTE

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Luogo e data

Firma

L. SEGRETARIO COMUNALE

MODELLO L.1. RICHIESTA AVVIO PROCEDURA PUBBLICIZZAZIONE SEDE

Prot. n.

Li,

Al Sig.
Segretario del Comune di
.....

Alla Prefettura - U.T.G.
Albo dei Segretari comunali e provinciali
Sezione regionale
Pec:

Oggetto: *Richiesta avvio procedura pubblicizzazione sede.*

IL SINDACO

DATO ATTO che nel Comune di il si sono tenute le elezioni amministrative e che il sottoscritto è stato proclamato Sindaco il giorno;

VISTO l'art. 99 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 15 del D.P.R. n. 465/1997;

VISTA la deliberazione del C.d.A. ex Ages n. 150 del 15 luglio 1999 con la quale, ai sensi dell'art. 15, c. 4, del D.P.R. 465/1997, sono state precisate le procedure per la nomina del segretario titolare;

VISTA la deliberazione del C.d.A. ex Ages n. 333 del 4 ottobre 2001 con la quale si è ribadito il termine iniziale e finale della procedura di nomina del Segretario da parte del Sindaco e del Presidente della Provincia neo eletti;

VISTA il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge n. 122/2010 art. 7, comma 31-ter;

RITENUTO di avviare il procedimento di nomina del nuovo Segretario, mediante la richiesta di pubblicizzazione della sede;

RICHIEDE

alla Prefettura - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione regionale la pubblicizzazione della sede di segreteria del Comune di per non conferma del Segretario.

COMUNICA

al Sig. l'avvio del procedimento di nomina del nuovo Segretario comunale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e smi.

A tal fine si fa presente che questa Segreteria è classificata in classe

Il Sindaco

Nei casi di pubblicizzazioni di Segreterie generali di Classe 1/A e 1/B, la richiesta va indirizzata a: Ministero dell'Interno, Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, Piazza Cavour 25, 00193 Roma - Pec: protocollo.albosegretari@pec.interno.it e p.c. all'Albo regionale Sezione

MODELLO L.2. DECRETO SINDACALE DI INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO

Prot. n.

Lì,

Alla Prefettura - U.T.G.
Albo dei Segretari comunali e provinciali
Sezione regionale
Pec:

Decreto Sindacale n. del

Oggetto: *Nomina del Segretario comunale titolare.*

IL SINDACO

Visto il proprio provvedimento prot. n. del con il quale, a seguito di pubblicazione della sede con avviso dell'Albo Segretari n. del, è stato individuato nella persona del sig. il Segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso la segreteria di questo Comune;

Visto il Decreto Prefettizio n. del con il quale si assegna quale Segretario titolare della segreteria del Comune di il/la dott./dott.sa iscritto/a nella fascia professionale lett. dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali della Regione

Ritenuto, pertanto, provvedere alla nomina del suddetto Segretario;

Visto il D.P.R. n. 465/1997;

Vista la deliberazione n. 150/1999 del C.d.A. Nazionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

Visto l'art. 99 del D.Lgs. 267/2000;

NOMINA

Segretario del Comune di, classe, il/la Dr./Dr.ssa nato/a a il

Fissa la decorrenza della nomina a far data dal....., entro la quale il Segretario, previa accettazione, dovrà assumere servizio;

Il presente provvedimento, notificato al dott., viene inviato alla Prefettura – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Puglia per gli adempimenti consequenziali, al dott. (Segretario non confermato), nonché, per opportuna conoscenza, al Comune di, Amministrazione di provenienza del neo segretario titolare.

Il Sindaco

Per accettazione

Dott. _____

Data _____

Nei casi di pubblicizzazioni di Segreterie generali di Classe 1/A e 1/B, la richiesta va indirizzata a: Ministero dell'Interno, Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, Piazza Cavour 25, 00193 Roma - Pec: protocollo.albosegretari@pec.interno.it e p.c. all'Albo regionale Sezione

M. SEDUTE DEGLI ORGANI

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari e delle riunioni della Giunta, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

Art. 2

Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche (*eventuale*) e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del comune. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale, le riunioni della Giunta, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni, secondo quanto indicato all'articolo 13. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;

- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio comunale;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 **Convocazione**

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica *(eventuale) istituzionale attivato dall'Ente per / (oppure) comunicato da ogni Consigliere comunale*. Allo stesso modo è informato il Segretario comunale e eventualmente il vice Segretario.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento generale del Consiglio comunale.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, ovvero se previsto dal Regolamento generale del Consiglio comunale, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).
7. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene; *(eventuale)* la documentazione può essere resa disponibile sugli spazi disponibili (cartella) della piattaforma, ad accesso riservato per ciascun consigliere, al quale sono previamente rese noti le modalità per accedervi.

8. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente, *(eventuale)* o nella cartella condivisa con accesso da parte del Consigliere, o mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere medesimo.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente del Consiglio comunale e qualora possibile il Segretario comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario comunale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, Tuel.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

- a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a _____ per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
- b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di _____ (*vedasi Regolamento generale Consiglio comunale se applicabile in materia*) per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.
5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.
6. Ciascun atto che debba essere posto all'esame del Consiglio in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato, in formato non modificabile e nei termini previamente fissati in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, mediante la sua allegazione negli appositi spazi disponibili (cartelle) sulla piattaforma informatica.
7. In caso di presentazioni di mozioni urgenti ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento generale del Consiglio comunale.

Art. 8 **Sedute in forma mista**

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9 **Regolazione degli interventi**

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento generale del Consiglio comunale.

2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che sarà disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10 **Votazioni**

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
 - c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

Art. 11
Votazioni a scrutinio segreto¹⁰

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12
Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

Art. 13
Sedute della Giunta, delle commissioni e capigruppo

1. Le sedute della Giunta sono segrete.
2. Il Presidente della Commissione consiliare o della Conferenza dei capigruppo può decidere se dare pubblicità alla riunione cui presiede. In caso positivo l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per il Consiglio comunale.
3. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
4. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

¹⁰ Si richiama l'attenzione sulla necessità di adeguati strumenti di garanzia di segretezza che dovrebbero essere soddisfatti dalla tecnologia utilizzata dalla piattaforma (a mero titolo esemplificativo, sono di ormai comune utilizzo sistemi on-line che consentono la somministrazione di questionari con risposta anonima, che appaiono utilizzabili, adeguandoli, anche a questa finalità).

Art. 14
Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15
Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento generale del Consiglio comunale, con particolare riferimento agli articoli:
 - _____;
 - _____;
 - _____;
 - _____.

Ad esempio possono essere richiamati quelli che prevedono:

- *termini di convocazione (prima e seconda convocazione);*
- *termini di messa a disposizione dei documenti;*
- *durata e ordine degli interventi;*
- *presentazione di emendamenti,*
- *ecc.*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 aprile 2000, n. 119.

Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265, recante disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'articolo 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265, in base al quale la misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visti i criteri indicati dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del medesimo articolo 23, comma 9;

Ritenuto che in applicazione dei suddetti criteri si deve aver riguardo a funzioni, compiti e organizzazione degli enti locali secondo la specificità delle varie tipologie;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 17 marzo 2000;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella *A*, allegata al presente decreto.

2. In ogni caso l'importo dell'indennità di funzione del presidente della provincia e quello del sindaco del comune capoluogo della provincia stessa devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l'importo tra i due che, come determinato ai sensi del presente decreto, risulti maggiore, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 5.

Art. 2.

1. Gli importi risultanti dalla tabella *A* sono maggiorati:

a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;

b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle *B* e *B_I* allegate;

c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente procapite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle *C* e *C_I*.

2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.

3. Le tabelle *B*, *B_I*, *C* e *C_I* sono aggiornate periodicamente con decreto adottato ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Art. 3.

1. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

2. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.

3. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti.

4. Ai sindaci di comuni capoluogo di regione e di comuni di cui all'articolo 17, legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

5. Ai presidenti delle province che ricomprendono i comuni di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, è corrisposta l'indennità di funzione stabilita dal presente decreto per i presidenti delle province con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti.

6. Le indennità di funzione dei vicesindaci e degli assessori dei comuni di cui ai precedenti commi sono parametrize sull'importo delle indennità dei rispettivi sindaci.

Art. 4.

1. Al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

2. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco.

3. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco.

4. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco.

5. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il sindaco.

6. Agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

7. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

8. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.

9. Agli assessori di comuni con popolazione fra i 50.000 ed i 250.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 60% di quella prevista per il sindaco.

10. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il sindaco.

Art. 5.

1. Ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco.

2. Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

3. Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.

Art. 6.

1. Ai vicepresidenti delle province è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il presidente.

2. Agli assessori provinciali e ai presidenti dei consigli provinciali è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il presidente.

Art. 7.

1. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione dei comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana.

2. La spesa complessiva delle indennità di funzione attribuite agli assessori dei suindicati enti non può superare quella determinata per gli assessori del comune di riferimento.

3. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali che esercitano funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie o regolamentari è attribuita una indennità mensile di funzione pari al 60% di quella spettante agli assessori dell'ente in cui è costituita la circoscrizione.

Art. 8.

1. Ai consiglieri circoscrizionali, alle cui circoscrizioni sono assegnate funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie e regolamentari, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione.

2. Ai consiglieri delle comunità montane è attribuito un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni comunitarie formalmente convocate, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana.

3. Ai componenti dei consigli delle unioni dei comuni, ove previsti dai relativi statuti, ed ai componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali è attribuito un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni o del consorzio tra enti locali.

Art. 9.

1. Gli amministratori delle città metropolitane avranno diritto ad una speciale indennità di funzione che sarà definita in apposito decreto in relazione alle particolari funzioni assegnate alle città metropolitane.

Art. 10.

1. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad

una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.

Art. 11.

1. Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennità ed ai gettoni di presenza, gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza, fissati dal presente decreto, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 11, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Gli aumenti e le diminuzioni degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza potranno anche determinare una differenziazione nei rapporti percentuali previsti per categorie di amministratori dal presente decreto agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, salva l'equiparazione del trattamento all'interno di ciascuna categoria di amministratori.

3. In ogni caso l'incremento dei suddetti benefici economici non deve superare la percentuale di aumento, indicata per classi demografiche di enti nell'allegata tabella D, dell'incidenza delle spese per indennità di funzione e gettoni di presenza determinate in applicazione del presente decreto sulle spese correnti stanziare in bilancio.

Art. 12.

1. Le parametrizzazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 aprile 2000

Il Ministro dell'interno
BIANCO

*Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica*
AMATO

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2000
Registro n. 1 Interno, foglio n. 224

Tab. A

Indennità di funzione mensile dei sindaci

Comuni fino a	1.000 abitanti	2.500.000
" da	1.001 a 3.000 abitanti	2.800.000
" da	3.001 a 5.000 abitanti	4.200.000
" da	5.001 a 10.000 abitanti	5.400.000
" da	10.001 a 30.000 abitanti	6.000.000
" da	30.001 a 50.000 abitanti	6.700.000
" da	50.001 a 100.000 abitanti	8.000.000
" da	100.001 a 250.000 abitanti	9.700.000
" da	250.001 a 500.000 abitanti	11.200.000
"	oltre 500.000 abitanti	15.100.000

Indennità di funzione mensile dei presidenti della provincia

Province fino a	250.000 abitanti	8.000.000
" da	250.001 a 500.000 abitanti	9.700.000
" da	500.001 a 1.000.000 abitanti	11.200.000
"	oltre 1.000.000	13.500.000

Gettoni di presenza per i consiglieri comunali

Comuni fino a	1.000 abitanti	33.000
" da	1.001 a 10.000 abitanti	35.000
" da	10.001 a 30.000 abitanti	43.000
" da	30.001 a 250.000 abitanti	70.000
" da	250.001 a 500.000 abitanti	115.000
"	oltre 500.000 abitanti	200.000

Gettoni di presenza per i consiglieri provinciali

Province fino a	250.000 abitanti	70.000
" da	250.001 a 500.000 abitanti	90.000
" da	500.001 a 1.000.000 abitanti	150.000
"	oltre 1.000.000 abitanti	200.000

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 luglio 2020.

Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 82, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che con il decreto di cui al comma 8 del medesimo articolo è determinata una indennità di funzione per il sindaco, il presidente della provincia e gli altri amministratori degli enti locali ivi indicati;

Visto il comma 8 del citato art. 82, in base al quale «la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119: «Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265»;

Visto l'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005, il quale dispone che gli emolumenti ivi indicati, tra i quali le indennità di funzione spettanti ai sindaci, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica sono rideterminati in riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;

Visto l'art. 57-*quater* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il comma 8-*bis* al menzionato art. 82, il quale dispone che la misura dell'indennità di funzione di cui al medesimo art. 82, spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

Visti i commi 2 e 3 del richiamato art. 57-*quater*, i quali dispongono, rispettivamente, che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 57-*quater*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che lo stesso è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che, per le predette finalità, nel bilancio di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, è stato istituito il Capitolo 1394, con una dotazione finanziaria di euro 10.000.000,00 a decorrere dal 2020;

Visti: l'art. 14, comma 1, lettera o) del vigente statuto della Regione Siciliana che attribuisce alla legislazione esclusiva della medesima Regione la materia del «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative» nonché gli articoli 1, 4, 5 e 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, di modifica dei rispettivi statuti speciali, che attribuiscono alla legislazione esclusiva delle Regioni Valle d'Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige la potestà legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 giugno 2020;

Decreta:

Art. 1.

*Indennità di funzione dei sindaci
dei comuni fino a 3.000 abitanti*

1. Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Art. 2.

*Attribuzione del contributo ai comuni
fino a 3.000 abitanti*

1. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco di cui all'art. 1 del presente decreto, è concesso, a decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti e di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti, di cui all'allegato A) al presente decreto.

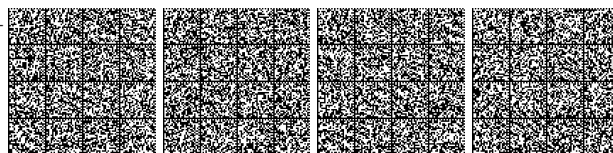
2. Il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno» - art. 03 «recupero, restituzioni e rimborsi vari» l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all'incremento dell'indennità di funzione del sindaco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2020

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI



ALLEGATO A

COMUNI REGIONE STATUTO ORDINARIO

Comuni interessati al riparto	Numero comuni della fascia demografica	Misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco DM 4 aprile 2000, n. 119	Misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco decurtata del 10 per cento in applicazione dell'art. 1, c. 54, della legge n. 266 del 2005	Misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco incrementata all'85% della misura spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 ab. (EURO 1,952,21)	Incremento della misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco	Contributo a titolo di concorso alla copertura del maggior onere annuo dell'incremento per singolo comune
		A	B	C= 1.952,21*85%	D=C-B	
Comuni fino a 1.000 ab.	1.614	1.291,14	1.162,03	1.659,38	497,35	3.287,58
Comuni da 1.001 a 3.000 ab.	1.984	1.446,08	1.301,47	1.659,38	357,91	2.365,85
Totale comuni fino a 3.000 ab.	3.598					



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 agosto 2011.

Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto, in particolare, l'art. 84 del suddetto decreto legislativo, come modificato dall'art. 5, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2011;

Decretano:

Art. 1.

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli amministratori degli enti locali, di cui all'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche.

2. Agli amministratori di cui al comma 1 spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 2.

Rimborso delle spese di viaggio

1. In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni - autonomie locali.

Art. 3.

Rimborso delle spese di soggiorno

1. In occasione delle missioni istituzionali di cui all'art. 2, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi:

a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;

b) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;

c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;

d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza.

2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.

3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lettera d), è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad euro 58.

4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili.

5. La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. 2 e al presente articolo è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.

6. Qualora dalla documentazione di cui al comma 5 risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dell'art. 2 e del presente articolo, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate.

Art. 4.

Rinvio all'autonomia normativa degli enti locali

1. Ferme restando le tipologie di missioni previste dall'art. 3, comma 1, gli enti locali possono, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, rideeterminare in riduzione le misure dei rimborsi. Gli enti disestati e gli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicano una riduzione non inferiore al 5% agli importi dei rimborsi di cui all'art. 3.

Art. 5.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 2009, recante la fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.

Roma, 4 agosto 2011

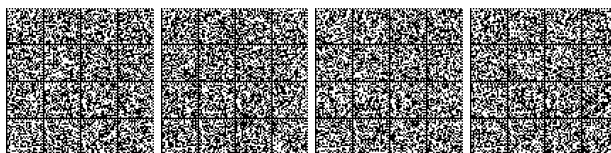
Il Ministero dell'interno
MARONI

*Il Ministero dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2011

Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 18, foglio n. 375

11A14397





REPERTORIO ATN N. 593-11(SC).8

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Linee interpretative del Ministero dell'interno per l'attuazione dell'articolo 57-*quater*, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, concernente l'indennità di funzione dei Presidenti di Provincia.

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del 23 giugno 2020

VISTO l'articolo 9, comma 6 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 57-*quater*, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale ha modificato l'articolo 1, commi 59 e 84 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, disponendo che il Presidente della Provincia percepisce un'indennità, a carico del bilancio della Provincia, determinata in misura pari a quella del Sindaco del Comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di Sindaco;

RILEVATA l'opportunità di rendere chiara l'interpretazione e l'applicazione del citato articolo 57-*quater*, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

VISTA la nota del 16 giugno 2020, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso la bozza di Linee interpretative del Ministero dell'interno per l'attuazione dell'articolo 57-*quater*, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, concernente l'indennità di funzione dei Presidenti di Provincia, al fine di acquisire il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

TENUTO CONTO che, nella riunione del 18 giugno 2020, è stato acquisito l'assenso tecnico da parte dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e di ANCI e UPI;

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole all'adozione delle Linee interpretative del Ministero dell'interno per l'attuazione dell'articolo 57-*quater*, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'adozione delle allegate Linee interpretative del Ministero dell'interno per l'attuazione dell'articolo 57-*quater*, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, concernente l'indennità di funzione dei Presidenti di Provincia.



Il segretario
Marcello Castrolibero



Ministro dell'Interno
Luciana Lamorgese



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Linee interpretative per l'attuazione dell'art. 57-*quater*, comma 4, del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

Il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito nella Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, ha introdotto, con l'art. 57-*quater*, alcune modifiche riguardanti l'indennità di funzione degli amministratori degli enti locali.

Per quanto, attiene, in particolare, alle province, il comma 4 ha reintrodotto l'indennità di funzione del presidente della provincia, a carico del bilancio di quest'ultima, modificando l'art. 1, commi 59 e 84 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevedevano la gratuità dell'incarico anche per l'organo di vertice dell'ente provinciale. La disposizione determina l'importo dell'indennità in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, statuendo, altresì, che detto emolumento non è cumulabile con quello percepito in qualità di sindaco.

In relazione ad alcuni peculiari profili connessi all'attuazione della disposizione introdotta dall'indicato comma 4 dell'art. 57-*quater*, si forniscono, di seguito, utili linee interpretative, da adottare in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in merito all'applicazione della innovativa disciplina.

1. Decorrenza ed effetti finanziari.

Un primo profilo interpretativo riguarda la decorrenza e gli effetti finanziari della indennità reintrodotta. In proposito, sebbene la legge n. 157/2019, di conversione del D. L. n. 124/2019, sia entrata in vigore il 25 dicembre 2019, si deve ritenere che la nuova disciplina decorra dal 01/01/2020. Ciò in quanto, la norma pone a carico del bilancio della provincia l'importo dell'indennità e, pertanto, per la concreta attribuzione dell'emolumento in argomento, occorre siano stanziati nel bilancio di previsione pluriennale, a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

partire dall'annualità 2020, le corrispondenti risorse finanziarie. Nell'eventualità in cui il bilancio 2020-2022 sia stato già approvato si renderà necessaria apposita variazione.

2. Ambito di applicazione.

Ulteriore profilo interpretativo attiene alla individuazione dei destinatari dell'indennità e, nello specifico, se la stessa competa al solo presidente della provincia ovvero se debba essere estesa anche al vice presidente, in caso di svolgimento delle funzioni vicarie per vacanza dell'organo di vertice. In proposito, si richiama l'orientamento ormai consolidato del Ministero dell'interno in virtù del quale al vice sindaco spetta l'indennità di funzione del sindaco, per il periodo in cui esercita le funzioni vicarie per le fattispecie di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale indirizzo interpretativo trova il suo fondamento nella considerazione che, implicando la vacanza del sindaco l'attribuzione al vice sindaco di tutti i poteri spettanti al titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza stessa (cfr parere del Consiglio di Stato Sez. I, par. n. 501 del 14.6.2001), al sostituto vada riconosciuta anche l'indennità spettante al titolare. Quanto al presidente della provincia, considerato che prima della riforma operata dalla legge n. 56 del 2014, lo stesso orientamento trovava applicazione anche nei confronti del vice presidente, si ritiene, coerentemente, che tale principio, una volta reintrodotta l'indennità per il presidente, trovi applicazione al verificarsi dell'analoga situazione di esercizio delle funzioni vicarie del presidente titolare, quando la carica sia vacante.

Altro aspetto interpretativo sottoposto circa l'ambito di applicazione della novella è se la disposizione introdotta sia direttamente applicabile anche agli enti provinciali delle regioni a statuto speciale, in particolare del Friuli Venezia Giulia, della Sardegna e della Sicilia, atteso che le province del Trentino Alto Adige godono a loro volta di autonomia costituzionale e la provincia della Valle d'Aosta è stata soppressa nel 1945.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

In merito va considerato che le autonomie speciali sono titolari di potestà legislativa primaria in materia di "ordinamento degli enti locali", ai sensi della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2. Va inoltre tenuto conto che l'art. 1, comma 145, della citata legge n. 56 del 2014, dispone che le regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, Sardegna e la regione Siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della legge stessa. Conseguentemente deve ritenersi che la disposizione del menzionato comma 4 dell'art. 57-*quater* non è applicabile agli enti provinciali delle predette regioni a statuto speciale, se non recepita nei rispettivi ordinamenti interni.

3. Natura dell'indennità.

Si è posta la problematica se l'indennità di funzione reintrodotta per il presidente della provincia, attraverso la modifica del comma 59 dell'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, abbia natura di emolumento che integra quello che il presidente percepisce come sindaco ovvero se la stessa sia alternativa, con conseguente necessità – per il sindaco/presidente – di opzione per una delle due indennità.

Nella prima ipotesi, quindi, graverebbe a carico dell'ente provinciale solo l'onere finanziario della parte eccedente l'indennità percepita in qualità di sindaco fino all'importo della misura dell'indennità determinata dal D. M. 4 aprile 2000, n. 119, per il sindaco del capoluogo di provincia. Ciò comporterebbe che nel caso in cui il presidente sia sindaco del comune capoluogo, il relativo onere finanziario si porrebbe interamente a carico del bilancio di quest'ultimo. Nella seconda ipotesi, invece, a seconda della scelta operata, l'onere dell'indennità graverebbe interamente ed esclusivamente sul bilancio di uno dei due enti.

Ai fini della soluzione del quesito va considerato che a seguito della Legge n. 56/2014, l'ente provinciale ha assunto un ruolo di rappresentanza indiretta, con modifica integrale del sistema di elezione degli organi. La provincia, quindi, è un ente di secondo livello rispetto ai comuni del territorio e il presidente della provincia assume tale carica in qualità di sindaco, assumendo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

impegni ulteriori rispetto agli altri sindaci del territorio per curare gli interessi della comunità provinciale.

In conseguenza alla provincia faranno carico solo gli eventuali oneri aggiuntivi rispetto all'indennità prevista per il sindaco - che resta a carico del comune - e non l'intero importo dell'indennità stabilita per il presidente della provincia.

Tale orientamento, già enunciato nelle schede di lettura dell'A.C. n. 2220-A - che pongono in rilievo che la disposizione sembrerebbe applicabile al solo caso del presidente della provincia che non sia anche sindaco del capoluogo - trova conferma negli ordini del giorno n. G/1729/7/1 e n. G/1729/8/1 approvati il 26 febbraio c.a dalla I Commissione del Senato della Repubblica in sede di esame dell'A.S. 1729, con i quali, tra l'altro, si impegna il Governo a considerare a carico del bilancio della provincia la sola parte aggiuntiva della indennità del presidente rispetto a quella già in godimento in qualità di sindaco, in tal modo consentendo l'equiparazione tra l'indennità del presidente e quella del sindaco del capoluogo.

4. Determinazione della misura dell'indennità.

Al fine di garantire parità di trattamento per le funzioni svolte dal presidente della provincia - la cui indennità è *"determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo"* - si farà riferimento non già alle reali indennità percepite dal sindaco del rispettivo capoluogo, ma alla misura delle indennità previste nella tabella A) del D.M. 4/4/2000, n. 119/2000, concernente la determinazione delle indennità per gli amministratori locali, come ridotta dalla legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) che ha previsto la decurtazione del 10% degli importi indicati nel citato D.M. n. 119/2000.

5. Indennità di funzione del presidente della provincia in caso di aspettativa.

Ai sensi degli articoli 81 e 82 del D.lgs. n. 267/2000, il sindaco che sia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

lavoratore dipendente può essere collocato in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato elettivo. Ove non richieda l'aspettativa, la predetta indennità è dimezzata.

Per ogni ulteriore informazione sulle attività e i servizi dell'ANCI, per i riferimenti della struttura e l'accesso ai documenti elaborati dall'Associazione, si rimanda al sito:

www.anci.it

dove il presente Quaderno operativo è scaricabile gratuitamente.